




COMMERCIAL UNION

Vita

ASSICURAZIONI VITA



CONTRATTI IN FORMA DI:

- ***CAPITALE DIFFERITO***
- ***CAPITALIZZAZIONE***

Edizione 2004

SOMMARIO

INFORMATIVA SULLA PRIVACY E SULLE TECNICHE DI COMUNICAZIONE A DISTANZA	parte	I
GUIDA ALL'USO DEL SUO CONTRATTO		
IL CONTRATTO	parte	V
I TERMINI PIÙ USATI	parte	VI
ASPETTI LEGALI E FISCALI	parte	VIII
NOTA INFORMATIVA	pag.	1-6
PROGETTI ESEMPLIFICATIVI	pag.	7-10
NORME CONTRATTUALI		
1 CONDIZIONI CONTRATTUALI	pag.	11
1.1 ASSICURAZIONE IN FORMA DI CAPITALE DIFFERITO CON CONTROASSICURAZIONE E CON RIVALUTAZIONE ANNUA DEL CAPITALE	pag.	11
• A PREMIO ANNUO COSTANTE (TARIFFA C40S)		
• A PREMIO ANNUO RIVALUTABILE (TARIFFA C42S)		
1.2 CONTRATTO DI CAPITALIZZAZIONE CON RIVALUTAZIONE ANNUA DEL CAPITALE A PREMI RICORRENTI (TARIFFA C30S)	pag.	19
2 REGOLAMENTO DELLA GESTIONE FORME INDIVIDUALI "GEFIN"	pag.	23

INFORMATIVA SULLA PRIVACY E SULLE TECNICHE DI COMUNICAZIONE A DISTANZA

Per rispettare la normativa in materia di protezione dei dati personali la Società informa gli interessati

sull'uso dei loro dati personali e sui loro diritti ai sensi dell'articolo 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. n. 196/2003).

La nostra azienda deve acquisire (o già detiene) alcuni dati relativi agli interessati (Contraenti e Assicurati).

UTILIZZO DEI DATI PERSONALI PER SCOPI ASSICURATIVI*

** Le finalità assicurative richiedono, come indicato nella raccomandazione del Consiglio d'Europa REC (2002) 9, che i dati siano trattati, tra l'altro, anche per l'individuazione e/o perseguimento di frodi assicurative.*

I dati forniti dagli interessati o da altri soggetti che effettuano operazioni che li riguardano o che, per soddisfare loro richieste, forniscono all'azienda informazioni commerciali, finanziarie, professionali, ecc., sono utilizzati da COMMERCIAL UNION VITA S.p.A., da Società del Gruppo AVIVA e da terzi a cui essi verranno comunicati al fine di:

- dare esecuzione al servizio assicurativo e/o fornire il prodotto assicurativo, nonché servizi e prodotti connessi o accessori, che gli interessati hanno richiesto,
- ridistribuire il rischio mediante coassicurazione e/o riassicurazione, anche mediante l'uso di fax, del telefono anche cellulare, della posta elettronica o di altre tecniche di comunicazione a distanza.

La nostra Società chiede, quindi, agli interessati di esprimere il consenso - contenuto nella Proposta-Certificato - per il trattamento dei loro dati, strettamente necessari per la fornitura di servizi e prodotti assicurativi dagli stessi richiesti.

Per i servizi e prodotti assicurativi la nostra Società ha necessità di trattare anche dati "sensibili" - sono considerati sensibili i dati relativi, ad esempio, allo stato di salute, alle opinioni politiche e sindacali ed alle convinzioni religiose dei soggetti interessati (art. 4, comma 1, lett. d, del Codice in materia di protezione dei dati personali) - strettamente strumentali all'erogazione degli stessi (come nel caso di perizie mediche per la sottoscrizione di polizze vita o per la liquidazione dei sinistri). Il consenso richiesto riguarda, pertanto, anche tali dati per queste specifiche finalità. Per tali finalità i dati degli interessati potrebbero essere comunicati ai seguenti soggetti che operano come autonomi titolari: altri assicuratori, coassicuratori, riassicuratori, agenti, subagenti, produttori di agenzia, mediatori di assicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione (ad esempio, banche e SIM), broker assicurativi, Società di Gestione del Risparmio, organismi associativi (ANIA) e consortili propri del settore assicurativo, ISVAP, CIRT, Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, CONSAP, UCI, Commissione di vigilanza sui fondi pensione, Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, Enti gestori di assicurazioni sociali obbligatorie quali INPS, INPGI, Forze dell'ordine ed altre banche dati nei confronti delle quali la comunicazione dei dati è obbligatoria;

Il consenso degli interessati riguarda, pertanto, anche l'attività svolta dai suddetti soggetti, il cui elenco, costantemente aggiornato, è disponibile gratuitamente chiedendolo a:

COMMERCIAL UNION VITA S.p.A. - Viale Abruzzi 94 - 20131 Milano - tel. 02.2775 447.

Senza tali dati la nostra Società non potrebbe fornire agli interessati i servizi e i prodotti assicurativi richiesti, in tutto o in parte.

Alcuni dati, poi, devono essere comunicati dagli interessati o da terzi per obbligo di legge (lo prevede, ad esempio, la disciplina antiriciclaggio).

MODALITA' D'USO DEI DATI

Il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o complessi di operazioni indicate all'art. 4, comma 1, lett. a, della Legge: raccolta, registrazione e organizzazione, elaborazione, compresi modifica, raffronto/interconnessione, utilizzo, comprese consultazione, comunicazione, conservazione, cancellazione/distruzione, sicurezza/protezione, comprese accessibilità/confidenzialità, integrità, tutela.

I dati personali degli interessati sono utilizzati solo con modalità e procedure strettamente necessarie per fornire agli stessi i servizi, i prodotti e le informazioni da loro richiesti, anche mediante l'uso del fax, del telefono anche cellulare, della posta elettronica o di altre tecniche di comunicazione a distanza. La Società utilizza le medesime modalità anche quando comunica, per tali fini, alcuni di questi dati ad altre aziende dello stesso settore, in Italia ed all'estero e ad altre aziende dello stesso Gruppo, in Italia ed all'estero.

Per taluni servizi, vengono utilizzati soggetti di fiducia che svolgono, per conto della Società, compiti di natura tecnica od organizzativa. Alcuni di questi soggetti sono operanti anche all'estero.

Questi soggetti sono diretti collaboratori e svolgono la funzione di "Responsabile" o dell' "incaricato" del trattamento dei dati, oppure operano in totale autonomia come distinti "Titolari" del trattamento stesso. Si tratta, in modo particolare, di soggetti facenti parte del Gruppo AVIVA o della catena distributiva (agenti o altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione sulla vita, consulenti tecnici) ed altri soggetti che svolgono attività ausiliarie per conto della Società (legali, medici, società di servizi per il quietanzamento, società di servizi informatici e telematici o di archiviazione, società di servizi postali indicate nei plichi postali utilizzati), società di revisione e di consulenza, società di informazione commerciale per rischi finanziari, società di servizi per il controllo delle frodi, società di recupero crediti.

In considerazione della suddetta complessità dell'organizzazione e della stretta interrelazione fra le varie funzioni aziendali, la Società precisa infine che quali responsabili o incaricati del trattamento possono venire a conoscenza dei dati tutti i suoi dipendenti e/o collaboratori di volta in volta interessati o coinvolti nell'ambito delle rispettive mansioni in conformità alle istruzioni ricevute.

L'elenco di tutti i soggetti suddetti è costantemente aggiornato e può essere conosciuto agevolmente e gratuitamente richiedendolo a:

COMMERCIAL UNION VITA S.p.A. – V.le Abruzzi 94 - 20131 Milano - tel. 02.2775.447, ove potranno essere conosciute anche la lista dei Responsabili in essere, nonché informazioni più dettagliate circa i soggetti che possono venire a conoscenza dei dati in qualità di incaricati.

Il consenso espresso dagli interessati, pertanto, riguarda anche la trasmissione a queste categorie ed il trattamento dei dati da parte loro è necessario per il perseguimento delle finalità di fornitura del prodotto o servizio assicurativo richiesto e per la redistribuzione del rischio.

La Società informa, inoltre, che i dati personali degli interessati non verranno diffusi.

Gli interessati hanno il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i loro dati e come essi vengono utilizzati. Inoltre hanno il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare, cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento (questi diritti sono previsti dall'articolo 7 del Codice in materia di protezione dei dati personali; la cancellazione ed il blocco riguardano i dati trattati in violazione di legge, per l'integrazione occorre vantare un interesse, il diritto di opposizione può essere sempre esercitato nei riguardi di materiale commerciale e pubblicitario, della vendita diretta o delle ricerche di mercato e, negli altri casi, l'opposizione presuppone sempre un motivo legittimo).

Per l'esercizio dei loro diritti gli interessati possono rivolgersi a:
Servizio Privacy - COMMERCIAL UNION VITA S.p.A. – V.le Abruzzi 94 - 20131 Milano - tel. 02.2775.447 - fax 02.2775.474 – email privacy_vita@avivaitalia.it

Il Direttore Generale è responsabile del trattamento dei dati personali, per l'area industriale assicurativa.

GUIDA ALL'USO DEL SUO CONTRATTO

IL CONTRATTO

Conservi con cura questo Testo Contrattuale, la *Proposta-Certificato*, documento che attesta la stipulazione del Contratto, e la Lettera Contrattuale di Conferma che riceverà dalla Commercial Union Vita S.p.A., nel quale è indicato il numero definitivo del Contratto a cui dovrà sempre far riferimento e dove sono mostrate le diverse informazioni relative al Suo Contratto.

Nel *Testo Contrattuale* sono indicate le Condizioni che regolano la vita del Suo Contratto, in particolare:

- la **Nota Informativa**: illustra in modo ampio e chiaro le principali caratteristiche del Contratto e Le permette, grazie ad alcune ipotesi numeriche, di conoscere lo sviluppo delle prestazioni e i valori di riscatto e di riduzione.
- Le **Norme Contrattuali** che comprendono:
 - le **Condizioni di Assicurazione**: individua le norme generali che regolano il suo Contratto;
 - la **Clausola di Rivalutazione**: indica le modalità di rivalutazione delle prestazioni assicurate e la misura di rivalutazione da applicare al Contratto;
 - il **Regolamento della “Gestione Forme Individuali GEFIN”** definisce i criteri che regolano l’attuazione della “Gestione Forme Individuali GEFIN” ed il calcolo del relativo rendimento finanziario. La Gestione Separata è l’insieme delle attività che Commercial Union Vita S.p.A. gestisce, separatamente dalle altre attività patrimoniali, a copertura degli obblighi assunti con i Contratti di tipo rivalutabile. La Gestione Separata è gestita secondo i criteri fissati dal relativo Regolamento.

I TERMINI PIÙ USATI

Società: è la Compagnia di Assicurazioni – Commercial Union Vita S.p.A. – con la quale viene stipulato il Contratto;

Soggetto Incaricato: l’Agenzia/Broker tramite il quale è stipulato il Contratto;

Contratto: insieme delle Norme che definiscono l’Assicurazione e che regolano i rapporti tra il Contraente e la Società; comprende le Norme Contrattuali, la Proposta-Certificato, la Lettera Contrattuale di Conferma e le eventuali Appendici alle Norme Contrattuali;

Proposta-Certificato: è il documento con il quale si dà corso al Contratto;

Contraente: è la persona fisica o giuridica che stipula il Contratto e si impegna a pagare il premio; è titolare a tutti gli effetti del Contratto;

Assicurato: è la persona sulla cui vita è stipulato il Contratto;

Beneficiario: è la persona fisica o giuridica cui spetta il pagamento della prestazione assicurata;

Durata contrattuale: è l’intervallo di tempo compreso tra la data di decorrenza e la data di scadenza del Contratto, durante il quale sono operanti le prestazioni assicurate;

Durata pagamento premi: arco di tempo durante il quale il Contraente paga i premi annui; varia in base alla durata contrattuale;

Conclusione del Contratto: il Contratto si considera concluso quando viene sottoscritta la Proposta-Certificato dal parte del Contraente e da parte dell’Assicurato – se persona diversa – e viene versato il premio pattuito;

Data di decorrenza: data dalla quale decorrono le Garanzie previste dal Contratto ovvero le ore 24 della data di conclusione del Contratto. La data di decorrenza è indicata nella Lettera Contrattuale di Conferma;

Recesso: diritto del Contraente di recedere dal Contratto. Il diritto può essere esercitato entro e non oltre 30 giorni dalla data di conclusione del Contratto;

Rendimento Annuo: rendimento della “Gestione Forme Individuali GEFIN” in base al quale ad ogni ricorrenza annuale viene calcolata la misura della rivalutazione della prestazione assicurata;

Rendimento Minimo Garantito: garanzia di rendimento minimo prestata ad ogni ricorrenza annuale dalla Società. Rappresenta la soglia al di sotto della quale non può scendere la misura di rivalutazione applicata al Contratto;

Prestazione a scadenza: importo corrisposto dalla Società, al Beneficiario, alla scadenza del Contratto;

Controassicurazione: è una garanzia che, per le Assicurazioni in forma di Capitale Differito, in caso di morte dell'Assicurato, permette la restituzione ai Beneficiari designati della somma dei premi annui versati rivalutati;

Sospensione: è la facoltà data al Contraente di sospendere il pagamento dei premi per un periodo massimo di dodici mesi, pur mantenendo in vita il Contratto;

Riduzione: è la facoltà offerta al Contraente, qualora siano state corrisposte almeno tre annualità di premio per le Assicurazioni in forma di Capitale Differito, di interrompere il pagamento dei premi pur mantenendo in vita il Contratto per un importo ridotto, calcolato in base ai premi versati fino a quel momento. Per il Contratto di Capitalizzazione a premi ricorrenti tale facoltà è possibile esercitarla dopo aver corrisposto almeno la prima annualità di premio;

Riattivazione: è la facoltà offerta al Contraente, di riprendere il pagamento dei premi, nel caso in cui il pagamento sia stato sospeso; tale facoltà è possibile esercitarla entro dodici mesi dalla prima rata di premio non pagata per le Assicurazioni in forma di Capitale Differito, ed entro sei mesi nel caso del Contratto di Capitalizzazione a premi ricorrenti;

Riscatto: è il diritto del Contraente, di interrompere anticipatamente il Contratto e riscuotere una somma calcolata in base ai premi versati fino a quel momento. Tale facoltà è possibile esercitarla solo se sono state versate almeno tre annualità di premio per le Assicurazioni in forma di Capitale Differito, solo se è stata pagata almeno la prima annualità di premio e trascorso un anno dalla stipulazione del contratto per il Contratti di Capitalizzazione;

Prestito: è l'opportunità offerta al Contraente di ricevere dalla Società, nei limiti del valore di riscatto maturato, un'anticipazione in denaro. Al momento della concessione del prestito la Società indica le condizioni ed il tasso di interesse;

Opzione: è la facoltà offerta al Contraente di scegliere, entro 3 mesi prima della scadenza del Contratto, la corresponsione, di rate di rendita annua vitalizia rivalutabile in alternativa al capitale a scadenza;

Differimento automatico alla scadenza: è la facoltà offerta al Contraente di prorogare la scadenza naturale del Contratto, con conseguente differimento della riscossione del capitale maturato. È relativa al solo Contratto di Capitalizzazione.

ASPETTI LEGALI E FISCALI

Impignorabilità ed Insequestrabilità sono due caratteristiche che contraddistinguono i Contratti di Assicurazione sulla Vita. Essi infatti non sono soggetti, ai sensi del Codice Civile, a pignoramento o sequestro (Art. 1923 del Codice Civile), fatte salve specifiche disposizioni di Legge; le somme pagate in caso di morte dell'Assicurato non sono tassate e non rientrano nell'asse ereditario (Art. 1920 del Codice Civile).

NOTA INFORMATIVA

PREMESSA

La presente Nota Informativa vuole contribuire a far conoscere in modo corretto e completo le principali caratteristiche del Contratto ed a fornire all'Assicurato tutte quelle informazioni necessarie ad una corretta valutazione dello stesso.

L'informativa precontrattuale e in corso di contratto relativa alle tipologie di polizze di seguito descritte è regolata da specifiche disposizioni emanate dall'ISVAP; in particolare dalla circolare ISVAP n. 249 del 19/6/1995 dalla Circolare ISVAP n. 403D del 16/3/2000 e dalla Circolare ISVAP n. 518/D del 21/11/2003 che richiamano all'esigenza di una migliore qualità del servizio offerto.

La presente Nota Informativa non è soggetta al preventivo controllo da parte dell'ISVAP

1 INFORMAZIONI RELATIVE ALLA SOCIETÀ

La COMMERCIAL UNION VITA S.p.A. è stata autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con Decreto Ministeriale N. 18240 del 28/7/1989.

Ha sede a Milano, in Viale Abruzzi, 94 - 20131.

2 INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO

2.1 ASSICURAZIONE IN FORMA DI CAPITALE DIFFERITO CON CONTROASSICURAZIONE, CON RIVALUTAZIONE ANNUA DEL CAPITALE:

- **A PREMIO ANNUO COSTANTE (TARIFFA C40S)**
- **A PREMIO ANNUO RIVALUTABILE (TARIFFA C42S)**

Il capitale assicurato, rivalutato annualmente nella misura e secondo le modalità contenute nella Clausola di Rivalutazione, verrà corrisposto in caso di sopravvivenza dell'Assicurato alla scadenza contrattuale.

Nel caso di decesso dell'Assicurato nel corso della durata Contrattuale i premi versati debitamente rivalutati, verranno corrisposti ai Beneficiari designati.

Le prestazioni assicurate sono garantite previa corresponsione di un premio annuo costante o di un premio annuo rivalutabile il cui importo minimo è pari a Euro 1.032,91.

Entro tre mesi prima della scadenza del Contratto è possibile scegliere, in luogo del capitale, una rendita annua vitalizia rivalutabile eventualmente reversibile, parzialmente o totalmente a favore di un'altra persona, oppure con la garanzia del pagamento di una rendita certa per 5 o 10 anni.

Le principali caratteristiche di tale forma assicurativa sono le seguenti:

- **interruzione pagamento premi:** per le modalità di interruzione del pagamento premi si rimanda al punto 3.6 "MODALITÀ DI SCIoglimento DEL CONTRATTO";

- **sospensione e riattivazione:** è prevista la possibilità di sospensione e di riattivazione secondo le condizioni indicate al punto 3.6 "MODALITÀ DI SCIoglimento DEL CONTRATTO";
- **riduzione e riscatto:** è prevista la possibilità di riduzione e riscatto secondo le condizioni indicate al punto 3.6 "MODALITÀ DI SCIoglimento DEL CONTRATTO".

2.2 CONTRATTI DI CAPITALIZZAZIONE CON RIVALUTAZIONE ANNUA DEL CAPITALE:

• A PREMI RICORRENTI (TARIFFA C30S)

Nel caso di Contratti di Capitalizzazione a premi ricorrenti, la Società garantisce, alla scadenza contrattuale, la corresponsione ai Beneficiari designati, del cumulo dei capitali derivanti dal versamento, da parte del Contraente, di premi di importo costante, dei quali il primo dovuto alla data di decorrenza del contratto e gli altri ai successivi anniversari della stessa, che precedono la scadenza del contratto.

L'importo minimo del premio annuo è pari a Euro 1.239,50.

Il capitale si rivaluta annualmente nella misura e secondo le modalità indicate nella Clausola di Rivalutazione. Le prestazioni assicurate sono garantite previa corresponsione di premi unici ricorrenti, il Contraente ha la facoltà di variare l'ammontare dei premi successivi al primo, nei limiti e con le modalità stabilite all'Art. 7 "FACOLTÀ DI VARIARE L'AMMONTARE DEI PREMI" delle Condizioni Contrattuali. Il Contraente può richiedere espressamente ogni chiarimento relativamente a tutti gli elementi che concorrono a determinare il premio.

Entro tre mesi prima della scadenza del contratto è possibile scegliere, in luogo del capitale, una rendita annua vitalizia rivalutabile eventualmente reversibile, parzialmente o totalmente a favore di un'altra persona, oppure con la garanzia del pagamento di una rendita certa per 5 o 10 anni oppure di differire la scadenza per una durata pari alla durata originaria del Contratto.

Le principali caratteristiche di tale forma assicurativa sono le seguenti:

- **interruzione pagamento premi:** per le modalità di interruzione del pagamento premi si rimanda al punto 3.6 "MODALITÀ DI SCIoglimento DEL CONTRATTO";
- **sospensione e riattivazione:** è prevista la possibilità di sospensione e di riattivazione secondo le condizioni indicate al punto 3.6 "MODALITÀ DI SCIoglimento DEL CONTRATTO";
- **riduzione e riscatto:** è prevista la possibilità di riduzione e riscatto secondo le condizioni indicate al punto 3.6 "MODALITÀ DI SCIoglimento DEL CONTRATTO".

3 PRINCIPALI CARATTERISTICHE DELLE FORME ASSICURATIVE

3.1 DURATA DEL CONTRATTO

La durata è il periodo di tempo che intercorre fra la data di decorrenza e quella di scadenza del Contratto e nel quale sono operanti le Garanzie Assicurative. La scelta della durata deve essere valutata dal Contraente sulla base dell'età dell'Assicurato e degli obiettivi che intende perseguire. Per le Assicurazioni in forma di:

- Capitale Differito, la durata varia da un minimo di 2 ad un massimo di 40 anni;
- Capitalizzazione la durata minima è di 5 anni.

3.2 LIMITI DI ETÀ

Le Assicurazioni in forma di Capitale Differito prevedono che l'Assicurato abbia, al momento della stipula del Contratto, un'età non superiore a 75 anni, mentre l'età a scadenza non dovrà essere superiore a 85 anni.

I Contratti di Capitalizzazione non prevedono alcun limite di età.

3.3 MODALITÀ E DURATA DI VERSAMENTO DEI PREMI

Le prestazioni assicurate sono garantite previa corresponsione di un premio ricorrente o di un premio annuo anticipato, pagabile per la durata contrattuale prescelta e comunque non oltre il decesso dell'Assicurato. Per le assicurazioni in forma di capitale differito il premio annuo può essere costante o rivalutabile. Nel caso di premio rivalutabile l'importo da corrispondere annualmente si incrementa in misura non superiore a quello delle prestazioni. Il Contraente ha comunque la facoltà, ad ogni anniversario della data di decorrenza e con preavviso di almeno 3 mesi, di limitare o rifiutare la rivalutazione del premio pur conservando la facoltà di accettare le rivalutazioni successive del premio stesso; in questo caso la prestazione si rivaluterà anch'essa in modo ridotto.

Per i contratti di capitalizzazione il premio ricorrente è costante.

In entrambi i contratti il premio può essere versato con frequenza annuale, semestrale, trimestrale o mensile. La scelta del frazionamento del premio comporta la corresponsione di interessi di frazionamento pari a:

- Semestrale 2%
- Trimestrale 3%
- Mensile 4%

Il pagamento può essere effettuato utilizzando un assegno bancario/circolare non trasferibile, bonifico o addebito automatico su conto corrente.

Nel caso in cui si preveda il pagamento tramite addebito automatico su conto corrente:

- al fine di non ostacolare, la prosecuzione del rapporto assicurativo, la Società provvederà ad indicare al Contraente, in caso di estinzione del conto corrente bancario, possibili diverse modalità di pagamento del premio;

- si riconosce valore di quietanza alla ricevuta di addebito automatico.

3.4 INFORMAZIONI SUI PREMI RELATIVI A CIASCUNA GARANZIA

Il premio viene determinato in base alla tipologia di tariffa prescelta, alla durata del Contratto, alle garanzie prestate, all'età ed al sesso dell'Assicurato.

Per evitare il rischio di successive, legittime contestazioni della Società, le dichiarazioni rese dall'Assicurato e dal Contraente devono essere complete e veritiere.

3.5 CONCLUSIONE ED ENTRATA IN VIGORE DEL CONTRATTO

Il Contratto si considera concluso quando il Contraente ha versato il primo premio o la prima rata di premio e – unitamente all'Assicurato, se persona diversa – ha sottoscritto la Proposta-Certificato.

La data di decorrenza del Contratto è stabilita alle ore 24 del giorno di sottoscrizione della Proposta-Certificato stessa.

Qualora la Proposta-Certificato preveda una data di decorrenza successiva, il Contratto non può entrare in vigore prima delle ore 24 del giorno previsto.

La Società invia al Contraente una Lettera Contrattuale di Conferma, nella quale viene indicata la data di decorrenza del Contratto come conferma dell'entrata in vigore del Contratto.

3.6 MODALITÀ DI SCIoglIMENTO DEL CONTRATTO

Risoluzione e Riattivazione

Il Contraente ha la possibilità di risolvere anticipatamente il Contratto sospendendo il pagamento dei premi.

Per le Assicurazioni in forma di Capitale Differito, come indicato all'Art. 12 "MANCATO PAGAMENTO DEL PREMIO: RISOLUZIONE E RIDUZIONE" delle Condizioni Contrattuali se risultano versate meno di 3 annualità di premio (nel caso in cui la durata del Contratto sia almeno di 5 anni) o pagate meno di 2 annualità di premio (nel caso in cui la durata contrattuale sia inferiore a 5 anni) trascorsi 30 giorni dalla scadenza anche di una sola rata non pagata, il Contratto si estingue automaticamente ed i premi pagati restano acquisiti dalla Società.

Per il Contratto di Capitalizzazione a premi ricorrenti, come indicato all'Art. 10 "MANCATO PAGAMENTO DEL PREMIO: RISOLUZIONE E RIDUZIONE" delle Condizioni Contrattuali qualora non sia stata interamente versata la prima annualità di premio, trascorsi 30 giorni dalla scadenza anche di una sola rata non pagata, il Contratto si estingue automaticamente ed i premi pagati restano acquisiti dalla Società.

Tuttavia il Contraente ha il diritto di riattivare il Contratto,

- come indicato all'Art. 13 "RIPRESA DEL PAGAMENTO DEL PREMIO: RIATTIVAZIONE" delle

Condizioni Contrattuali per le Assicurazioni in forma di Capitale Differito;

- come indicato all'Art. 11 "RIATTIVAZIONE" delle Condizioni Contrattuali per il Contratto di Capitalizzazione.

Pagando le rate di premio arretrate e gli interessi legali dovuti il Contratto entra in vigore per l'intero suo valore.

Per le Assicurazioni in forma di Capitale Differito nei primi 6 mesi tale facoltà può essere esercitata autonomamente dal Contraente; trascorsi 6 mesi sarà necessario chiedere espressamente alla Società di poter riattivare il Contratto.

Il Contratto non potrà essere riattivato trascorsi 12 mesi, per le Assicurazioni in forma di Capitale Differito, dalla scadenza della prima rata di premio non pagata. Per il Contratto di Capitalizzazione a premi ricorrenti, se risulta versata almeno una annualità di premio, si hanno 6 mesi, dalla prima rata di premio non pagata, per riattivare il Contratto.

Riduzione e Riscatto

Il Contraente ha il diritto di ridurre e di riscattare il Contratto, in base alle Condizioni Contrattuali di ciascuna tariffa.

Per le Assicurazioni in forma di Capitale Differito se le annualità di premio corrisposte sono almeno 3 (nel caso in cui la durata del Contratto sia almeno di 5 anni) o almeno 2 (nel caso in cui la durata sia inferiore a 5 anni) e per il Contratto di Capitalizzazione a premi ricorrenti qualora sia stata interamente versata la prima annualità di premio e sia trascorso almeno un anno dalla data di decorrenza, il Contraente ha diritto a:

- a) mantenere in vigore il Contratto per un capitale ridotto. Il valore di riduzione è determinato in conformità a quanto previsto dalle Condizioni Speciali di ciascuna tariffa. In questo caso vengono mantenute le modalità relative alle prestazioni e la scadenza del Contratto.
- b) risolvere anticipatamente il Contratto, chiedendo alla Società di riscuotere il valore di riscatto conformemente a quanto previsto nelle Condizioni Speciali di ciascuna tariffa. In questo caso il Contratto si estingue definitivamente dal momento della richiesta del Contraente. Per le Assicurazioni in forma di Capitale Differito, si avrà che a parità di data di sospensione dei pagamenti, se l'importo di riscatto dovuto è superiore al capitale ottenibili in caso di morte, viene liquidato solo l'importo pari al valore del capitale in caso di morte, mentre l'eccedenza verrà corrisposta al termine del differimento in caso di sopravvivenza dell'Assicurato a tale data.

Decesso del Contraente (solo se il Contraente è persona fisica diverso dall'Assicurato)

In caso di decesso del Contraente - fatta salva l'avvenuta designazione del subentrante, da parte del Contraente stesso nella Proposta-Certificato o nei modi

previsti dalla Legge – uno fra gli aventi diritto, con annessa rinuncia degli altri, subentra nella contraenza, negli stessi diritti-obblighi del Contraente deceduto, con piena facoltà di disporre del contratto medesimo, in particolare ove ne ricorrano i presupposti, di esercitare il diritto di riscatto secondo quanto previsto al precedente punto "RIDUZIONE E RISCATTO", oppure proseguire nel contratto stesso fino alla sua naturale scadenza. Avrà facoltà, altresì, di variare il nominativo dei Beneficiari originari.

Nel caso in cui il Contraente subentrante voglia esercitare il diritto di riscatto dovrà fornire i documenti indicati all'Art. 22 e 19 "PAGAMENTI DELLA SOCIETÀ" delle Condizioni Contrattuali, all'importo liquidato verranno applicate le penalità previste per il riscatto.

È necessario tener presente che l'interruzione volontaria del pagamento dei premi comporta una diminuzione dei risultati economici che si otterrebbero nel caso in cui si portasse a termine il Contratto e ciò è particolarmente evidente nei primi anni di validità del Contratto stesso.

Per una più corretta valutazione della penalizzazione si confronti per ciascun anno - nella sezione B dei Progetti esemplificativi che seguono - l'ammontare dei premi complessivamente corrisposti, dal momento della stipulazione fino a quello dell'interruzione, con il corrispondente valore di riscatto.

3.7 LIQUIDAZIONI

Per un maggior dettaglio sulla documentazione da consegnare alla Società, necessaria a verificare l'esistenza dell'obbligo di pagamento ed a individuare gli aventi diritto, si rimanda allo specifico Art. 22 e 19 "PAGAMENTI DELLA SOCIETÀ" delle Condizioni Contrattuali.

3.8 MODALITÀ DI ESERCIZIO DEL DIRITTO DI RECESSO

Il Contraente può recedere dal Contratto individuale entro trenta giorni dalla data di conclusione del Contratto.

Il diritto di recesso libera il Contraente e la Società da qualsiasi obbligazione futura derivante dal Contratto. Il Contraente dovrà comunicare per iscritto, attraverso lettera raccomandata con ricevuta di ritorno alla Società, oppure per il tramite del Soggetto Incaricato, la volontà di recedere dal Contratto. Esercitato tale diritto, la Società è tenuta a rimborsare il premio corrisposto.

3.9 INFORMAZIONI IN CORSO DI CONTRATTO

La Società si impegna a comunicare per iscritto e tempestivamente al Contraente, in corso di Contratto, le eventuali variazioni riguardanti sia le informazioni relative alla Società sia quelle relative allo stesso, nel caso in cui ci siano variazioni per la sottoscrizione del-

le clausole aggiuntive al Contratto, oppure per intervenute modifiche nella legislazione. Le variazioni relative al Contratto possono essere:

- la definizione di ciascuna garanzia ed opzione;
- la durata del Contratto;
- la modalità e durata di versamento dei premi;
- le informazioni sui premi relativi a ciascuna Garanzia;
- le modalità di scioglimento del Contratto;
- le modalità di calcolo ed assegnazione della rivalutazione;
- le indicazioni dei valori di riscatto e di riduzione.

Infine il Contraente potrà richiedere un prospetto aggiornato della ripartizione delle attività che compongono la Gestione Forme Individuali GEFIN.

4 MODALITÀ DI CALCOLO E DI ASSEGNAZIONE DELLA RIVALUTAZIONE

4.1 GESTIONE FORME INDIVIDUALI GEFIN

A fronte degli impegni assunti con i contratti di tipo rivalutabile, la Società ha istituito una Gestione speciale, separata dalle altre attività della Società e denominata GEFIN, disciplinata in base ad un apposito Regolamento approvato dal Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato. La Gestione Forme Individuali GEFIN viene annualmente sottoposta a verifica contabile da parte di un Società di Revisione Contabile iscritta nell'Albo Speciale, di cui al Decreto Legislativo del 24/02/1998 nr. 58 art. 161, che attesta la correttezza della gestione ed i risultati conseguiti. Nel 2003 la composizione della Gestione Forme Individuali GEFIN è stata costituita da Titoli a Reddito Fisso, Titoli di Capitale ed Altri Attivi Patrimoniali.

La tabella seguente permette di confrontare i Tassi di Rendimenti Finanziario della Gestione Forme Individuali GEFIN che la Società riconosce al Contraente (Benefici Finanziari) con i Tassi medi di Rendimento lordo dei Titoli di Stato e delle Obbligazioni, e con i Tassi di Inflazione, ai sensi della circolare ISVAP n. 249 del 19/6/1995 e successive integrazioni

Anno	Tasso medio di Rendimento lordo dei Titoli di Stato e Obbligazioni	Tasso di Inflazione	Beneficio Finanziario minimo del Fondo GEFIN ^(*)
1997	6,98%	1,70%	7,84%
1998	4,86%	1,80%	7,16%
1999	4,50%	1,60%	6,84%
2000	5,57%	2,60%	6,47%
2001	4,93%	2,70%	5,74%
2002	4,67%	2,50%	4,44%
2003	3,73%	2,50%	3,38%

(*) Per tutti gli anni considerati l'aliquota di partecipazione, che determina il Beneficio Finanziario riconosciuto ai Contraenti, è stabilita dell'80%.

4.2 RIVALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

Ad ogni ricorrenza annuale della decorrenza del Contratto, la Società riconosce una rivalutazione delle somme assicurate, sotto forma di prestazione aggiuntiva, determinata nella misura e secondo le modalità contenute nella Clausola di Rivalutazione.

Il rendimento annuo da attribuire al Contraente (beneficio finanziario) è ottenuto moltiplicando il rendimento annuo della Gestione Forme Individuali GEFIN (Rendimento Finanziario del Fondo) per l'aliquota di partecipazione (retrocessa) del rendimento finanziario realizzato, stabilita dalla Società che non può, comunque, essere inferiore al 75% del rendimento realizzato. La misura annua di rivalutazione è data infine dal rendimento attribuito (beneficio finanziario) diminuito del tasso tecnico del 2% già conteggiato nel calcolo della prestazione iniziale assicurata.

Nel caso di Contratti di Capitalizzazione la misura annua di rivalutazione è ottenuta diminuendo il rendimento attribuito dal tasso tecnico del 2% e scontando tale valore, per un anno, dello stesso tasso tecnico. Tale misura annua di rivalutazione determina la progressiva maggiorazione della prestazione per rivalutazione.

4.3 IPOTESI DI RIVALUTAZIONE

Gli sviluppi delle prestazioni rivalutate e dei valori esposti nel Progetto Esemplificativo sono calcolati secondo la più recente circolare n. 506/D del 10/06/2003 dell'ISVAP, che dispone la presentazione al Contraente di una proiezione delle prestazioni sulla base di un tasso di rendimento della Gestione Separata pari al 4,50%. A tale tasso si applica l'aliquota di partecipazione dell'80%.

In tali esempi, il beneficio finanziario riconosciuto dalla Società al Contraente, comprensivo del tasso tecnico del 2% è dunque pari al 3,60%.

Per i Contratti in forma di Capitale Differito, la conseguente misura annua della rivalutazione è ottenuta diminuendo detto beneficio finanziario del tasso tecnico del 2,00% già riconosciuto nel calcolo della prestazione iniziale assicurata.

Per il Contratto di Capitalizzazione la misura annua della rivalutazione è ottenuta diminuendo detto beneficio finanziario del tasso tecnico 2% e scontando tale valore, per un anno, dello stesso tasso tecnico.

Si precisa che tali risultati sono espressi in Euro, senza tener conto degli effetti inflativi.

4.4 PRESTAZIONI MINIME GARANTITE

Nei Progetti esemplificativi allegati è indicata la prestazione minima garantita a fronte del premio inizialmente convenuto.

4.5 CONSOLIDAMENTO

Le prestazioni aggiuntive attribuite annualmente a titolo di rivalutazione restano acquisite in via definitiva a favore del Contraente.

4.6 FLESSIBILITÀ

Per le Assicurazioni in forma di Capitale Differito a premio annuo rivalutabile il Contraente ha la facoltà, ad ogni anniversario della data di decorrenza e con preavviso di almeno 3 mesi, di limitare o rifiutare la rivalutazione del premio (come specificato al punto D della Clausola di Rivalutazione per la tariffa C42), pur conservando la facoltà di accettare le rivalutazioni successive del premio stesso. In tal caso anche la prestazione assicurata corrispondente all'anno precedente a quello in cui si è scelto di limitare la rivalutazione del premio, verrà rivalutata in misura limitata.

4.7 INFORMAZIONE PERIODICA

Ad ogni ricorrenza annuale del Contratto verrà comunicato al Contraente il valore della prestazione rivalutata. Tale informazione sarà trasmessa con la quietanza di premio della ricorrenza annuale oppure con separata comunicazione.

5 INDICAZIONI GENERALI RELATIVE AL REGIME FISCALE APPLICABILE AL CONTRATTO

5.1 REGIME FISCALE DEI PREMI

I premi delle assicurazioni avente contenuto finanziario:

- non sono soggetti ad imposta sulle assicurazioni;
- non sono detraibili e non sono deducibili.

5.2 DETRAIBILITÀ FISCALE DEI PREMI

Sui premi versati per le assicurazioni sulla vita di "PURO RISCHIO", intendendosi per tali le assicurazioni aventi ad oggetto esclusivo i rischi di morte, di invalidità permanente (in misura non inferiore al 5%) o di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, sulla componente del premio relativo alla sola copertura caso morte relativamente ai Contratti che lo prevedono, fino ad un massimo di Euro 1.291,14, viene riconosciuta annualmente al Contraente una detrazione d'imposta ai fini IRPEF nella misura del 19% dei premi stessi.

Qualora soltanto una componente del premio versato per l'assicurazione risulti destinata alla copertura dei rischi sopra indicati, il diritto alla detrazione d'imposta spetta esclusivamente con riferimento a tale componente, che viene appositamente indicata dalla Società.

Per poter beneficiare della detrazione è necessario che l'Assicurato - se persona diversa dal Contraente - risulti fiscalmente a carico di quest'ultimo.

Ai fini della detrazione d'imposta devono essere con-

siderati, oltre ai premi versati per le assicurazioni sopra indicate, anche eventuali premi versati dal Contraente a fronte di assicurazioni sulla vita o assicurazioni infortuni stipulate anteriormente al 1° gennaio 2001 (che conservano il diritto alla detrazione d'imposta), fermo restando il sopraindicato limite massimo di Euro 1.291,14.

Sui premi versati per le assicurazioni sulla vita "AVANTI PREVALENTE CONTENUTO FINANZIARIO", intendendosi per tali le assicurazioni che prevedono l'investimento dei premi finalizzato alla tutela del risparmio, non è prevista alcuna forma di detrazione fiscale.

5.3 TASSAZIONE DELLE SOMME ASSICURATE

Le somme liquidate in caso di decesso, di invalidità permanente, ovvero di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana dell'Assicurato, non sono soggette ad alcuna imposizione fiscale, sia nel caso in cui vengano corrisposte in forma di capitale sia nel caso in cui vengano corrisposte in forma di rendita.

Le somme liquidate in caso di decesso dell'Assicurato sono inoltre esenti dall'imposta sulle successioni.

Negli altri casi, è necessario fare le seguenti distinzioni:

- il rendimento finanziario maturato:
 1. se corrisposto in forma di capitale, è soggetto ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura prevista dall'Art. 7 del D. Lgs. nr. 461 del 21/11/1997 (attualmente 12,50%). L'imposta è applicata sulla differenza fra il capitale da corrispondere e l'ammontare della parte del premio pagato che ha contribuito alla formazione del capitale liquidabile, applicando a tale importo un equalizzatore, vale a dire un elemento di rettifica, finalizzato a rendere la tassazione equivalente a quella che sarebbe derivata se tale reddito avesse subito la tassazione annuale per maturazione, calcolato tenendo conto del tempo intercorso, delle eventuali variazioni dell'aliquota dell'imposta sostitutiva, dei tassi di rendimento dei Titoli di Stato, nonché della data di pagamento della stessa.
In base alla normativa vigente gli elementi di rettifica saranno stabiliti da apposito decreto del Ministro delle Finanze.
 2. se corrisposto in forma di rendita, all'atto della conversione del capitale a scadenza in rendita, è soggetto ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi di cui al precedente punto 1. Successivamente, durante il periodo di erogazione della rendita, i rendimenti sono assoggettati annualmente ad una imposta del 12,50% ai sensi del D.Lgs. nr. 47 del 18/02/2000.

5.4 DIRITTO PROPRIO DEL BENEFICIARIO

Ai sensi dell'Art.1920 del Codice Civile il Beneficiario acquista, per effetto della designazione, un diritto pro-

prio ai vantaggi dell'Assicurazione. Ciò significa, in particolare, che le somme corrisposte a seguito di decesso dell'Assicurato non rientrano nell'asse ereditario.

5.5 NON PIGNORABILITÀ E NON SEQUESTRABILITÀ

Ai sensi dell'Art.1923 del Codice Civile le somme in dipendenza di Contratti di Assicurazione non sono né pignorabili né sequestrabili, fatte salve specifiche disposizioni di Legge.

6 LEGISLAZIONE APPLICABILE

In base all'Art.108 del D.Lgs.174/1995 al Contratto si applica la legge italiana.

7 LINGUA UTILIZZABILE

Il Contratto viene redatto in lingua italiana. Le Parti possono tuttavia pattuire una diversa lingua di redazione, in tal caso spetta alla Società proporre quella da utilizzare.

8 REGOLE RELATIVE ALL'ESAME DEI RECLAMI

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto alla Società:

COMMERCIAL UNION VITA S.P.A.
SERVIZIO RECLAMI
VIALE ABRUZZI 94
20131 MILANO
TELEFAX 02 2775 245
RECLAMI_VITA@AVIVAITALIA.IT

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, 00187 Roma, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Società.

In relazione alle controversie inerenti l'entità delle somme da corrispondere o l'interpretazione del contratto si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

9 CONTROLLO E DISCIPLINA DEL CONTRATTO

L'ISVAP esercita istituzionalmente la vigilanza sulla gestione tecnica del Ramo I "Assicurazione sulla durata della vita umana" e quindi anche sulla costituzione e il regolare accantonamento delle Riserve Matematiche, cioè degli investimenti effettuati dalla Società per soddisfare, in qualsiasi momento, le obbligazioni contratte nei confronti del Contraente e dell'Assicurato aventi diritto.

L'ISVAP, con sede a Roma in Via del Quirinale, 21 - 00187 è comunque l'organo preposto ad esaminare eventuali reclami

La presente Nota, relativa ad assicurazioni individuali, ha solo valore e scopo informativo.

PROGETTI ESEMPLIFICATIVI

Nei Progetti esemplificativi allegati sono riportati, per ogni tipologia di tariffa, gli sviluppi della prestazione rivalutata, dei valori di riscatto e di riduzione (questi ultimi quando previsti) pagati in ciascuno degli anni indicati.

Tali valori sono calcolati ipotizzando di riconoscere a favore del Contraente un beneficio finanziario annuo costante, ottenuto sulla base del rendimento finanziario del Fondo al quale si applica una aliquota di partecipazione dell'80%.

L'ISVAP, con la circolare n. 506/D del 10/06/2003, per favorire una migliore valutazione del Contratto proposto, ha disposto la presentazione al Contraente di una proiezione delle prestazioni sulla base di un'**ipotesi (*) di rendimento finanziario della Gestione Separata**, pari al 4,50%, alla quale corrisponde il beneficio finanziario del 3,60%.

La conseguente misura annua della rivalutazione è ottenuta diminuendo da detto beneficio finanziario:

- per i Contratti in forma di Capitale Differito il tasso tecnico del 2,00% già riconosciuto nel calcolo della prestazione iniziale assicurata;
- per il Contratto di Capitalizzazione il tasso tecnico del 2% e scontando tali valori per un anno, dello stesso tasso tecnico.

(*) Non vi è alcuna certezza che l'ipotesi di sviluppo delle prestazioni si realizzerà effettivamente, non potendosi anticipatamente conoscere i risultati ricavabili dagli investimenti.

Si precisa inoltre che tali risultati sono espressi in Euro, senza tener conto degli effetti dell'inflazione.

TARIFFA C40S
ASSICURAZIONE DI CAPITALE DIFFERITO CON CONTROASSICURAZIONE E
CON RIVALUTAZIONE ANNUA DEL CAPITALE A PREMIO ANNUO COSTANTE

PARAMETRI DI CALCOLO

Premio Annuo Costante	Euro	1.000,00	Aliquota di partecipazione	80%
Prestazione Iniziale assicurata	Euro	15.103,92	Durata contrattuale	15 anni
Età dell'Assicurato		45 anni	Frazionamento del premio	annuale
Sesso dell'Assicurato		maschile		

CARATTERISTICHE DEL PROGETTO

Questo progetto è stato realizzato ad integrazione della Nota Informativa.

VALORE

Capitale minimo garantito a scadenza Euro 15.103,92

Capitale assicurato lordo a scadenza Euro 17.189,39

(ipotesi al tasso di rendimento finanziario del 4,50%)

IPOTESI DI SVILUPPO
AL TASSO DI RENDIMENTO FINANZIARIO DEL 4,50%

ANNI	PREMIO ANNUO COSTANTE	CUMULO PREMI ANNUI	CAPITALE RIVALUTATO A FINE ANNO	CAPITALE ASSICURATO CASO MORTE	RISCATTO A FINE ANNO	CAPITALE RIDOTTO A FINE ANNO	CAPITALE RIDOTTO ALLA SCADENZA
1	1.000,00	1.000,00	15.120,03	1.038,09			
2	1.000,00	2.000,00	15.152,51	2.078,40			
3	1.000,00	3.000,00	15.201,62	3.124,30	1.860,10	3.118,48	3.772,83
4	1.000,00	4.000,00	15.267,63	4.179,23	2.610,09	4.191,42	4.991,05
5	1.000,00	5.000,00	15.350,80	5.246,72	3.637,35	5.281,52	6.190,08
6	1.000,00	6.000,00	15.451,42	6.330,36	4.567,32	6.389,07	7.370,23
7	1.000,00	7.000,00	15.569,76	7.433,83	5.575,86	7.514,34	8.531,80
8	1.000,00	8.000,00	15.706,10	8.560,88	6.668,31	8.657,60	9.675,06
9	1.000,00	9.000,00	15.860,73	9.715,32	7.850,37	9.819,16	10.800,32
10	1.000,00	10.000,00	16.033,95	10.901,08	9.128,06	10.999,31	11.907,87
11	1.000,00	11.000,00	16.226,05	12.122,15	10.507,79	12.198,34	12.997,97
12	1.000,00	12.000,00	16.437,33	13.382,60	11.996,34	13.416,55	14.070,90
13	1.000,00	13.000,00	16.668,11	14.686,59	13.600,94	14.654,25	15.126,94
14	1.000,00	14.000,00	16.918,69	16.038,39	15.329,25	15.911,76	16.166,35
15	1.000,00	15.000,00	17.189,39	17.442,32			

Le maggiorazioni annuali nonché i valori di riscatto e di riduzione via via raggiunti sono acquisiti in via definitiva.

Il Contraente può altresì chiedere di conoscere la parte del premio netto che è trattenuta dalla Società per far fronte ai costi gravanti sul Contratto per oneri di acquisto, di incasso e di amministrazione.

La prestazione ridotta continua a beneficiare annualmente delle maggiorazioni per rivalutazione; essa può essere anche riscattata successivamente.

È necessario tener presente che l'interruzione volontaria del Contratto comporta una diminuzione dei risultati economici previsti, e ciò è particolarmente vero nei primi anni di vita del Contratto.

Il Contraente ha diritto alla personalizzazione del presente prospetto e a richiedere chiarimenti presso il Soggetto Incaricato in merito ai diversi risultati conseguibili in relazione ai vari importi di premio, alla durata contrattuale o ad altri elementi.

N.B. Qualora il valore di riscatto risulti superiore al capitale assicurato in caso di morte, la Società liquida immediatamente una somma uguale a quest'ultimo importo, mentre la differenza, debitamente rivalutata, sarà pagata al termine del differimento, sempre che a tale epoca l'Assicurato sia in vita.

TARIFFA C42S
ASSICURAZIONE DI CAPITALE DIFFERITO CON CONTROASSICURAZIONE E
CON RIVALUTAZIONE ANNUA DEL CAPITALE A PREMIO ANNUO RIVALUTABILE

PARAMETRI DI CALCOLO

Premio Annuo Rivalutabile	Euro	1.000,00	Aliquota di partecipazione	80%
Prestazione Iniziale assicurata	Euro	15.286,77	Durata contrattuale	15 anni
Età dell'Assicurato		45 anni	Frazionamento del premio	annuale
Sesso dell'Assicurato		maschile		

CARATTERISTICHE DEL PROGETTO

Questo progetto è stato realizzato ad integrazione della Nota Informativa.

VALORE

Capitale minimo garantito a scadenza Euro 15.286,77

Capitale assicurato lordo a scadenza Euro 19.396,41

(ipotesi al tasso di rendimento finanziario del 4,50%)

IPOTESI DI SVILUPPO
AL TASSO DI RENDIMENTO FINANZIARIO DEL 4,50%

ANNI	PREMIO ANNUO RIVALUTABILE	CUMULO PREMI ANNUI RIVALUTABILI	CAPITALE RIVALUTATO A FINE ANNO	CAPITALE CASO MORTE	RISCATTO A FINE ANNO	CAPITALE RIDOTTO A FINE ANNO	CAPITALE RIDOTTO ALLA SCADENZA
1	1.000,00	1.000,00	15.531,36	1.050,66			
2	1.016,00	2.016,00	15.779,86	2.134,94			
3	1.032,26	3.048,26	16.032,34	3.253,65	1.912,59	3.206,47	3.879,28
4	1.048,78	4.097,03	16.288,86	4.407,61	2.704,92	4.343,70	5.172,38
5	1.065,56	5.162,58	16.549,48	5.597,67	3.799,18	5.516,49	6.465,47
6	1.082,61	6.245,18	16.814,27	6.824,68	4.807,97	6.725,71	7.758,57
7	1.099,93	7.345,10	17.083,30	8.089,52	5.915,62	7.972,21	9.051,66
8	1.117,53	8.462,62	17.356,63	9.393,08	7.129,89	9.256,87	10.344,75
9	1.135,41	9.598,02	17.634,34	10.736,29	8.459,14	10.580,60	11.637,84
10	1.153,58	10.751,59	17.916,49	12.120,09	9.912,31	11.944,33	12.930,95
11	1.172,04	11.923,62	18.203,15	13.545,41	11.498,96	13.348,98	14.224,04
12	1.190,79	13.114,40	18.494,40	15.013,23	13.229,34	14.795,52	15.517,13
13	1.209,84	14.324,23	18.790,31	16.524,57	15.114,42	16.284,94	16.810,23
14	1.229,20	15.553,42	19.090,95	18.080,42	17.165,92	17.818,22	18.103,31
15	1.248,87	16.802,27	19.396,41	19.681,82			

Le maggiorazioni annuali nonché i valori di riscatto e di riduzione via via raggiunti sono acquisiti in via definitiva.

Il Contraente può altresì chiedere di conoscere la parte del premio netto che è trattenuta dalla Società per far fronte ai costi gravanti sul Contratto per oneri di acquisto, di incasso e di amministrazione.

La prestazione ridotta continua a beneficiare annualmente delle maggiorazioni per rivalutazione; essa può essere anche riscattata successivamente.

È necessario tener presente che l'interruzione volontaria del Contratto comporta una diminuzione dei risultati economici previsti, e ciò è particolarmente vero nei primi anni di vita del Contratto.

Il Contraente ha diritto alla personalizzazione del presente prospetto e a richiedere chiarimenti presso il Soggetto Incaricato in merito ai diversi risultati conseguibili in relazione ai vari importi di premio, alla durata contrattuale o ad altri elementi.

N.B. Qualora il valore di riscatto risulti superiore al capitale assicurato in caso di morte, la Società liquida immediatamente una somma uguale a quest'ultimo importo, mentre la differenza, debitamente rivalutata, sarà pagata al termine del differimento, sempre che a tale epoca l'Assicurato sia in vita.

TARIFFA C30S
CONTRATTO DI CAPITALIZZAZIONE A PREMI RICORRENTI

PARAMETRI DI CALCOLO

Premio Ricorrente	Euro	1.500,00	Aliquota di partecipazione	80%
Capitale iniziale assicurato	Euro	1.708,37		
Durata contrattuale		10 anni		

CARATTERISTICHE DEL PROGETTO

Questo progetto è stato realizzato ad integrazione della Nota Informativa.

VALORE

Capitale minimo garantito a scadenza Euro 15.652,36

Capitale assicurato lordo a scadenza Euro 17.113,07

(ipotesi al tasso di rendimento finanziario del 4,50%)

IPOTESI DI SVILUPPO
AL TASSO DI RENDIMENTO FINANZIARIO DEL 4,50%

ANNI	PREMI RICORRENTI	CUMULO PREMI RICORRENTI	CAPITALE RIVALUTATO A FINE ANNO	CAPITALE CASO MORTE	RISCATTO A FINE ANNO	CAPITALE RIDOTTO A FINE ANNO	CAPITALE RIDOTTO ALLA SCADENZA
1	1.500,00	1.500,00	1.735,19	1.426,47	1.379,33	1.648,43	1.896,53
2	1.500,00	3.000,00	3.463,58	2.904,30	2.956,13	3.463,58	3.923,28
3	1.500,00	4.500,00	5.185,76	4.435,35	4.514,52	5.185,76	5.783,23
4	1.500,00	6.000,00	6.902,27	6.021,55	6.129,02	6.902,27	7.578,52
5	1.500,00	7.500,00	8.613,67	7.664,86	7.801,67	8.613,67	9.311,41
6	1.500,00	9.000,00	10.320,51	9.367,37	9.534,56	10.320,51	10.984,06
7	1.500,00	10.500,00	12.023,33	11.131,18	11.329,85	12.023,33	12.598,57
8	1.500,00	12.000,00	13.722,67	12.958,53	13.189,80	13.722,67	14.156,94
9	1.500,00	13.500,00	15.419,07	14.851,66	15.116,74	15.419,07	15.661,15
10	1.500,00	15.000,00	17.113,07	16.813,00	17.113,07	17.113,07	17.113,07

Le maggiorazioni annuali nonché i valori di riscatto e di riduzione via via raggiunti sono acquisiti in via definitiva.

Il Contraente può altresì chiedere di conoscere la parte del premio netto che è trattenuta dalla Società per far fronte ai costi gravanti sul Contratto per oneri di acquisto, di incasso e di amministrazione.

La prestazione ridotta continua a beneficiare annualmente delle maggiorazioni per rivalutazione; essa può essere anche riscattata successivamente.

È necessario tener presente che l'interruzione volontaria del Contratto comporta una diminuzione dei risultati economici previsti, e ciò è particolarmente vero nei primi anni di vita del Contratto.

Il Contraente ha diritto alla personalizzazione del presente prospetto e a richiedere chiarimenti presso il Soggetto Incaricato in merito ai diversi risultati conseguibili in relazione ai vari importi di premio, alla durata contrattuale o ad altri elementi.

NORME CONTRATTUALI

1 CONDIZIONI CONTRATTUALI

1.1 ASSICURAZIONE IN FORMA DI CAPITALE DIFFERITO CON CONTROASSICURAZIONE E CON RIVALUTAZIONE ANNUA DEL CAPITALE

- A PREMIO ANNUO COSTANTE (TARIFFA C40S)
- A PREMIO ANNUO RIVALUTABILE (TARIFFA C42S)

ART. 1 OBBLIGHI DELLA SOCIETÀ

Gli obblighi della Società risultano esclusivamente dalle presenti Condizioni, dalla Proposta-Certificato, dalla Lettera Contrattuale di Conferma e dalle eventuali Appendici al Testo Contrattuale firmate dalla Società stessa.

Per tutto quanto non espressamente regolato dal Contratto, valgono le Norme di Legge.

ART. 2 PRESTAZIONI DEL CONTRATTO

Con il presente contratto la Società garantisce, alla scadenza contrattuale in caso di vita dell'Assicurato, la corresponsione ai Beneficiari designati, del capitale assicurato rivalutato come indicato all'Art. 9 "RIVALUTAZIONE ANNUALE DEL CAPITALE" che segue derivante dal versamento da parte del Contraente, di premi annui, dei quali il primo dovuto alla data di conclusione del contratto e gli altri ai successivi anniversari dello stesso.

ART. 3 DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE E DELL'ASSICURATO

Le dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato devono essere esatte e complete.

Nel caso in cui l'Assicurato non coincida con il Contraente è necessario consegnare – al momento della stipula del Contratto – la copia di un documento di riconoscimento valido, riportante i dati anagrafici dell'Assicurato stesso.

Trascorsi 6 mesi dalla data di decorrenza del Contratto o dalla sua riattivazione, il Contratto non è contestabile per dichiarazioni inesatte o reticenti del Contraente o dell'Assicurato, salvo il caso in cui la verità sia stata alterata o taciuta per colpa grave o in malafede.

L'inesatta indicazione dell'età dell'Assicurato comporta in ogni caso la rettifica, in base all'età reale, delle somme dovute.

ART. 4 CONCLUSIONE E DECORRENZA DEL CONTRATTO

Il Contratto si considera concluso quando il Contraente – unitamente all'Assicurato se persona diversa - ha sottoscritto la Proposta-Certificato ed ha versato il primo premio annuo – o la prima rata di premio in caso di frazionamento del premio -.

Le prestazioni del Contratto decorrono dalle ore 24 della data di conclusione del Contratto.

Qualora la Proposta-Certificato preveda una data di decorrenza successiva, il Contratto decorrerà dalle ore 24 del giorno previsto. La Società invia al Contraente una Lettera Contrattuale di Conferma, nella quale viene indicata la data di decorrenza del Contratto come conferma dell'entrata in vigore del Contratto.

ART. 5 DIRITTO DI RECESSO DEL CONTRAENTE

Il Contraente può recedere dal Contratto individuale entro trenta giorni dalla conclusione del Contratto.

La Società, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione relativa al recesso, rimborsa al Contraente il premio da questi corrisposto.

L'esercizio del diritto di recesso libera il Contraente e la Società da qualsiasi obbligazione futura derivante dal Contratto dalle ore 24 del giorno di invio della comunicazione di recesso.

La comunicazione relativa al recesso, contenente gli elementi identificativi del Contratto, deve essere inviata dal Contraente alla Società a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno al seguente indirizzo: *COMMERCIAL UNION VITA S.p.A.*

Viale Abruzzi, 94

20131 Milano

oppure per il tramite del Soggetto Incaricato.

ART. 6 RISCHIO DI MORTE

Il rischio di morte è coperto qualunque possa esserne la causa, senza limiti territoriali e senza tenere conto dei cambiamenti di professione dell'Assicurato.

È escluso dalla Garanzia soltanto il decesso causato da:

- dolo del Contraente o del Beneficiario;
- partecipazione attiva dell'Assicurato a delitti dolosi;
- partecipazione attiva dell'Assicurato a fatti di guerra, salvo che non derivi da obblighi verso lo Stato Italiano: in questo caso la garanzia può essere prestata, su richiesta del Contraente, alle condizioni stabilite dal competente Ministero;
- incidente di volo, se l'Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo e, in ogni caso, se viaggia in qualità di membro dell'equipaggio;
- suicidio, se avviene nei primi 2 anni dalla data di decorrenza del Contratto, trascorso questo periodo, nei primi 12 mesi dall'eventuale riattivazione del Contratto;
- stato di ubriachezza nonchè uso non terapeutico di stupefacenti, allucinogeni e simili.

In questi casi, la Società paga solo l'importo della Riserva Matematica calcolato al momento del decesso, ovvero, nel caso di suicidio, paga il valore di riduzione, se maturato per un importo superiore.

ART. 7 DURATA DEL CONTRATTO E LIMITI DI ETÀ

La durata è il periodo di tempo che intercorre fra la data di decorrenza e quella di scadenza del Contratto e nel quale sono operanti le Garanzie Assicurative. La scelta della durata deve essere valutata dal Contraente sulla base dell'età dell'Assicurato e degli obiettivi che intende perseguire.

La durata del presente Contratto varia da un minimo di 2 anni ad un massimo di 40 anni.

L'Assicurato, al momento della stipula del Contratto, può avere un'età non superiore a 75 anni, mentre l'età a scadenza non dovrà essere superiore a 85 anni.

ART. 8 PAGAMENTO DEL PREMIO

La prima annualità di premio - o la prima rata di premio - deve essere corrisposto al momento della conclusione del Contratto mentre, le successive annualità di premio - o rate di premio - devono essere pagate alle scadenze pattuite, contro ricevuta emessa dalla Società presso il domicilio di quest'ultima o del Soggetto Incaricato.

Il premio annuo è calcolato in annualità anticipate ed il primo anno deve essere corrisposto interamente, anche se frazionato in più rate.

ART. 9 RIVALUTAZIONE ANNUA DEL CAPITALE

Ad ogni anniversario della data di decorrenza del Contratto, il capitale assicurato verrà rivalutato nella misura e secondo le modalità contenute nella Clausola di Rivalutazione.

La rivalutazione del capitale viene effettuata con le stesse modalità anche alla scadenza contrattuale.

ART. 10 RIVALUTAZIONE ANNUA DEL PREMIO (solo per Tariffa C42S)

Ad ogni anniversario della data di decorrenza del Contratto, il premio annuo verrà rivalutato nella misura e secondo le modalità contenute nella Clausola di Rivalutazione per la tariffa C42S.

ART. 11 DETERMINAZIONE DELLA SOMMA LIQUIDABILE IN CASO DI DECESSO DELL'ASSICURATO NEL CORSO DELLA DURATA CONTRATTUALE

In caso di decesso dell'Assicurato prima della scadenza contrattuale verrà liquidato un importo uguale al premio annuo iniziale, maggiorato dell'eventuale riduzione di premio prevista dalla tariffa, moltiplicato per il numero dei premi annui pagati, comprese le eventuali frazioni di premio annuo, e rivalutato nella proporzione in cui il capitale, quale risulta rivalutato all'anniversario della data di decorrenza del Contratto che precede la data del decesso, sta a quello inizialmente assicurato.

ART. 12 MANCATO PAGAMENTO DEL PREMIO: RISOLUZIONE E RIDUZIONE

Il mancato pagamento anche di una sola rata del premio determina, trascorsi 30 giorni dalla scadenza, la risoluzione del Contratto e i premi pagati restano acquisiti alla Società.

Tuttavia, se risultano versate almeno tre annualità di premio, il Contratto rimane in vigore per il valore di riduzione, determinabile secondo i criteri di calcolo stabiliti dall'Art. 14 e 15 "RIDUZIONE" - a seconda della tariffa - che segue.

A giustificazione del mancato pagamento del premio, il Contraente non può, in nessun caso, opporre che la Società non gli abbia inviato avvisi di scadenza né provveduto all'incasso a domicilio.

ART. 13 RIPRESA DEL PAGAMENTO DEL PREMIO: RIATTIVAZIONE

Entro sei mesi dalla scadenza della prima rata di premio non pagata, il Contraente ha comunque diritto di riattivare il Contratto pagando le rate di premio arretrate aumentate degli interessi legali.

Trascorsi sei mesi dalla predetta scadenza, la riattivazione può avvenire invece solo dietro espressa domanda del Contraente e accettazione scritta della Società.

La riattivazione viene concessa dietro pagamento di tutti i premi arretrati aumentati degli interessi calcolati sulla base del saggio annuo di riattivazione nonché in base al periodo intercorso tra la relativa data di scadenza e quella di riattivazione.

Per saggio annuo di riattivazione si intende il beneficio finanziario applicato, a norma della Clausola di Rivalutazione, all'inizio dell'anno assicurativo al quale ciascuna rata arretrata si riferisce, con un minimo del saggio legale di interesse.

In caso di riattivazione, il Contratto entra nuovamente in vigore, per l'intero suo valore, alle ore 24 del giorno del pagamento dell'importo dovuto.

La riattivazione del Contratto, sospeso per mancato pagamento dei premi, ed effettuata nei termini di cui ai comma precedenti, ripristina le prestazioni assicurate ai valori contrattuali che si sarebbero ottenuti qualora non si fosse verificata l'interruzione del pagamento dei premi.

Trascorsi dodici mesi dalla scadenza della prima rata di premio non pagata, il Contratto non può essere riattivato.

ART. 14 RIDUZIONE (Tariffa C40S)

In caso di mancato pagamento del premio e sempre che siano state corrisposte almeno 3 annualità di premio, qualora la durata contrattuale non sia inferiore a 5 anni, o di almeno 2 annualità di premio, se la durata contrattuale è inferiore a 5 anni, il Contratto resta in vigore, libero da ulteriori premi, per le seguenti prestazioni ridotte.

Il capitale ridotto, da corrispondersi in caso di sopravvivenza dell'Assicurato alla scadenza contrattuale, si determina moltiplicando il capitale inizialmente assicura-

to per il coefficiente di riduzione appresso definito ed aggiungendo al valore così ottenuto la differenza tra il capitale rivalutato all'anniversario della data di decorrenza del Contratto che precede la data di scadenza della prima rata di premio non pagata, e il capitale inizialmente assicurato.

Il coefficiente di riduzione di cui sopra è uguale al rapporto tra il numero dei premi annui pagati, comprese le eventuali frazioni di premio annuo, ed il numero dei premi annui pattuiti.

In caso di decesso dell'Assicurato entro la scadenza contrattuale, verrà corrisposto un importo uguale a quello che sarebbe stato liquidato qualora il decesso si fosse verificato alla data di sospensione del pagamento dei premi. Il capitale ridotto e l'importo liquidabile in caso di morte verranno rivalutati nella misura prevista al punto A della Clausola di Rivalutazione, ad ogni anniversario della data di decorrenza del Contratto che coincida o sia successivo alla data di sospensione del pagamento dei premi.

Una volta ridotto il Contratto non è più possibile riprendere il pagamento dei premi.

ART. 15 RIDUZIONE (Tariffa C42S)

In caso di mancato pagamento del premio e sempre che siano state corrisposte almeno 3 annualità di premio, qualora la durata del Contratto non sia inferiore a 5 anni, o di almeno 2 annualità di premio, se la durata del Contratto è inferiore a 5 anni, il Contratto resta in vigore, libero da ulteriori premi, per le seguenti prestazioni ridotte.

Il capitale ridotto, da corrispondersi in caso di sopravvivenza dell'Assicurato alla scadenza contrattuale, si determina moltiplicando il capitale, quale risulta rivalutato all'anniversario che precede la data di scadenza della prima rata di premio non pagata, per il rapporto tra il numero dei premi annui pagati, comprese le eventuali frazioni di premio annuo, ed il numero dei premi annui pattuiti.

In caso di decesso dell'Assicurato entro la scadenza contrattuale, verrà corrisposto un importo uguale a quello che sarebbe stato liquidato qualora il decesso si fosse verificato alla data di sospensione del pagamento dei premi.

Qualora siano state corrisposte almeno 5 annualità di premio, il capitale ridotto e l'importo liquidabile in caso di decesso verranno rivalutati nella misura prevista al punto A della Clausola di Rivalutazione, ad ogni anniversario della data di decorrenza del Contratto che coincida o sia successivo alla data di sospensione del pagamento dei premi.

Qualora invece siano state corrisposte meno di 5 annualità di premio, il capitale ridotto e l'importo liquidabile in caso di decesso verranno rivalutati nella misura prevista dal punto A della Clausola di Rivalutazione a partire dal quinto anniversario della data di decorrenza del Contratto.

Una volta ridotto il Contratto, non è più possibile riprendere il pagamento dei premi.

ART. 16 RISCATTO

Dopo il pagamento di almeno 3 annualità di premio, qualora la durata contrattuale non sia inferiore a 5 anni, o di almeno 2 annualità di premio, se la durata contrattuale è inferiore a 5 anni, il Contratto, su esplicita richiesta del Contraente, è riscattabile.

Il valore di riscatto si ottiene scontando il capitale ridotto per il periodo di tempo che intercorre tra la data di richiesta del riscatto e quella della scadenza contrattuale. Il tasso annuo di sconto è del 3,8%, nel caso in cui siano trascorsi almeno 5 anni dalla data di decorrenza del Contratto, e del 4,4% nel caso in cui gli anni trascorsi siano invece inferiori a 5.

Qualora l'importo ottenuto sia superiore al capitale pagabile in caso di morte, verrà liquidato un importo uguale al capitale liquidabile per il caso di morte dell'Assicurato alla data di sospensione del pagamento dei premi, mentre la differenza verrà corrisposta al termine del Contratto in caso di sopravvivenza dell'Assicurato a tale data, rivalutata annualmente in base a quanto previsto al punto A della Clausola di Rivalutazione.

ART. 17 DECESSO DEL CONTRAENTE (solo se il Contraente è persona fisica diverso dall'Assicurato)

In caso di decesso del Contraente - fatta salva l'avvenuta designazione del subentrante, da parte del Contraente stesso nella Proposta-Certificato o nei modi previsti dalla Legge - uno fra gli aventi diritto, con annessa rinuncia degli altri, subentra nella contraenza, negli stessi diritti-obblighi del Contraente deceduto, con piena facoltà di disporre del contratto medesimo, in particolare ove ne ricorrano i presupposti, di esercitare il diritto di riscatto secondo quanto previsto al precedente Art. 16 "RISCATTO", oppure proseguire nel contratto stesso fino alla sua naturale scadenza. Avranno facoltà, altresì, di variare il nominativo dei Beneficiari originari.

Colui che subentra nella contraenza dovrà compilare il Modulo di Cambio Contraenza fornito dalla Società accompagnato dalla seguente documentazione:

- Certificato di morte del Contraente rilasciato dall'Ufficio di Stato Civile in carta semplice;
- se il Contraente NON ha lasciato testamento: **atto di notorietà** ovvero **dichiarazione autenticata sostitutiva dell'atto notorio**, in cui risulti che egli non ha lasciato testamento e nel quale siano indicati i suoi eredi legittimi, la loro data di nascita e capacità di agire, il loro grado di parentela con il Contraente (con la specifica indicazione che tali eredi legittimi sono gli unici, e non vi sono altri soggetti che rivestono tale ruolo);
- se il Contraente HA lasciato testamento: copia autenticata del testamento e/o verbale di pubblicazione dello stesso ed **atto di notorietà** ovvero **dichiarazione autenticata sostitutiva dell'atto notorio** in cui risulti che il testamento in questione è l'ultimo da ritenersi valido e non impugnato

nel quale sono indicati i suoi eredi legittimi, la loro data di nascita e capacità di agire, il loro grado di parentela con il Contraente (con la specifica indicazione che tali eredi legittimi sono gli unici, e non vi sono altri soggetti che rivestono tale ruolo).

Nel caso in cui il Contraente subentrante voglia esercitare il diritto di riscatto dovrà fornire i documenti indicati al successivo Art. 22 "PAGAMENTI DELLA SOCIETÀ" oltre ai sopraindicati documenti.

L'importo da liquidare verrà determinato con le stesse modalità previste per il riscatto.

ART. 18 PRESTITI

Il Contraente può ottenere prestiti dalla Società, nei limiti del valore di riscatto maturato.

La condizione necessaria che permette la concessione dei prestiti da parte della Società è che il Contratto – nel caso in cui sia a premi annui – sia in regola con il pagamento dei premi.

La Società indica, nell'atto di concessione, condizioni e tasso di interesse.

ART. 19 BENEFICIARI

La designazione dei Beneficiari fatta dal Contraente e riportata nella Proposta-Certificato può essere in qualsiasi momento modificata con richiesta del Contraente alla Società, tramite apposita comunicazione da presentare al Soggetto Incaricato oppure mediante disposizione testamentaria nei termini previsti dal Codice Civile.

La designazione beneficiaria non può essere modificata nei seguenti casi:

- dopo che il Contraente e i Beneficiari abbiano dichiarato per iscritto alla Società rispettivamente la rinuncia al potere di revoca e l'accettazione del beneficio;
- dopo che, alla scadenza del contratto, i Beneficiari abbiano comunicato per iscritto alla Società di voler profittare del beneficio.

ART. 20 OPZIONI

Su richiesta del Contraente, da effettuarsi entro tre mesi prima della scadenza contrattuale, il capitale rivalutato, pagabile in caso di sopravvivenza dell'Assicurato a tale epoca, potrà essere convertito in una delle seguenti forme:

a) in una rendita annua vitalizia rivalutabile, pagabile vita natural durante dell'Assicurato;

oppure

b) in una rendita annua rivalutabile pagabile in modo certo per i primi 5 o 10 anni e, successivamente vitalizia, finché l'Assicurato sia in vita;

oppure

c) in una rendita annua vitalizia rivalutabile, reversibile totalmente o parzialmente a favore del sopravvissuto designato.

La rendita annua vitalizia di opzione non può essere riscattata durante il periodo del suo godimento.

I coefficienti per la determinazione della rendita annua vitalizia di opzione e le modalità per la sua rivalutazione annuale sono quelli che risulteranno in vigore all'epoca della conversione del capitale in rendita.

ART. 21 CESSIONE, PEGNO E VINCOLO

Il Contraente può cedere ad altri il Contratto, così come può costituirlo in pegno a favore di un terzo o comunque vincolare le somme assicurate.

Tali atti diventano efficaci solo quando la Società, dietro comunicazione scritta del Contraente inviata tramite il Soggetto Incaricato o mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, ne abbia fatto annotazione su apposita Appendice al Contratto.

Nel caso di vincolo, l'operazione di liquidazione e di variazione contrattuale, richiedono l'assenso scritto del vincolatario.

Nel caso di pegno, l'operazione di liquidazione e di variazione contrattuale, devono essere richieste dal creditore pignoratizio che si sostituisce in tutto e per tutto al Contraente cedente.

ART. 22 PAGAMENTI DELLA SOCIETÀ

Per tutti i pagamenti della Società debbono essere preventivamente consegnati alla stessa i documenti necessari a verificare l'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento e ad individuare gli aventi diritto.

Solo nel caso in cui l'Assicurato non coincida con il Contraente è necessario consegnare la copia di un documento di riconoscimento valido, riportante i dati anagrafici dell'Assicurato stesso.

Le domande di liquidazione, con allegata la documentazione richiesta, devono:

- pervenire al Soggetto Incaricato previa compilazione del Modulo di Richiesta di Liquidazioni;

ovvero

- essere inviate direttamente a COMMERCIAL UNION VITA S.p.A., Viale Abruzzi n. 94, 20131 Milano - a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno - solo nei casi strettamente particolari in cui non si abbia alcun rapporto diretto con il Soggetto Incaricato.

Le liquidazioni vengono effettuate entro 30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta di liquidazione, corredata da tutta la documentazione necessaria.

I 30 giorni vengono considerati dal momento in cui la richiesta di liquidazione arriva:

- al Soggetto Incaricato;

ovvero

- alla Direzione della Società.

Tale richiesta di liquidazione deve essere sempre accompagnata, distintamente per tipo di richiesta effettuata, dalla seguente documentazione:

IN CASO DI DECESSO DELL'ASSICURATO

- certificato di morte dell'Assicurato rilasciato dall'Ufficio di Stato Civile in carta semplice;

- certificato medico indicante la causa del decesso;
- se l'Assicurato (nel caso in cui coincida con il Contraente) NON ha lasciato testamento: **atto di notorietà** ovvero **dichiarazione autenticata sostitutiva dell'atto notorio**, in cui risulti che egli non ha lasciato testamento e nel quale siano indicati i suoi eredi legittimi, la loro data di nascita e capacità di agire, il loro grado di parentela con l'Assicurato (con la specifica indicazione che tali eredi legittimi sono gli unici, e non vi sono altri soggetti che rivestono tale ruolo);
- se l'Assicurato (nel caso in cui coincida con il Contraente) HA lasciato testamento: copia autenticata del testamento e/o verbale di pubblicazione dello stesso ed **atto di notorietà** ovvero **dichiarazione autenticata sostitutiva dell'atto notorio** in cui risulti che il testamento in questione è l'ultimo da ritenersi valido e non impugnato nel quale sono indicati i suoi eredi legittimi, la loro data di nascita e capacità di agire, il loro grado di parentela con l'Assicurato (con la specifica indicazione che tali eredi legittimi sono gli unici, e non vi sono altri soggetti che rivestono tale ruolo);
- per ciascuno dei Beneficiari o dei tutori (qualora essi siano minorenni o privi di capacità di agire) sarà sufficiente compilare il Modulo di Richiesta Liquidazione e le dichiarazioni sottoscritte verranno direttamente autenticate dal Soggetto Incaricato. Solo nel caso in cui tale richiesta venga inviata a mezzo posta, e quindi non sia possibile l'autenticazione delle dichiarazioni, ciascuno dei Beneficiari o dei tutori dovrà inviare alla Società anche la seguente documentazione:
 - * copia di un valido documento di identità;
 - * copia del codice fiscale;
 - * dichiarazione sottoscritta dai Beneficiari con l'indicazione del numero di conto corrente bancario, Istituto Bancario, intestatario del conto corrente bancario, codice CAB ABI e CIN;
- decreto del Giudice Tutelare che autorizzi il tutore degli eventuali Beneficiari minori o privi di capacità di agire, a riscuotere la somma dovuta, con esonero della Società da ogni responsabilità in ordine al pagamento, il decreto può essere consegnato anche in copia autenticata.

IN CASO DI LIQUIDAZIONE A SCADENZA:

- l'Assicurato, al momento della presentazione della richiesta di liquidazione da parte del Contraente, dovrà sottoscrivere nel Modulo di Richiesta di Liquidazione – alla presenza del Soggetto Incaricato - la propria dichiarazione di esistenza in vita. Solo in caso di invio alla Società della richiesta di liquidazione a mezzo posta, sarà necessario che il Contraente invii, unitamente alla richiesta, anche il certificato di esistenza in vita dell'Assicurato o autocertificazione di esistenza in vita;
- per ciascuno dei Beneficiari designati o dei tutori, qualora essi siano minorenni o giuridicamente privi

di capacità di agire, sarà sufficiente compilare il Modulo di Richiesta di Liquidazione, fornito dal Soggetto Incaricato, e le dichiarazioni sottoscritte verranno direttamente autenticate dal Soggetto Incaricato. Solo nel caso in cui tale richiesta venga inviata a mezzo posta, e quindi non sia possibile l'autenticazione delle dichiarazioni, ciascuno dei Beneficiari designati o dei tutori, qualora essi siano minorenni o giuridicamente incapaci, dovrà inviare alla Società anche la seguente documentazione:

- * copia di un valido documento di identità;
- * copia del codice fiscale;
- * dichiarazione sottoscritta da ciascun Beneficiario con l'indicazione del numero di conto corrente bancario, Istituto Bancario, intestatario del conto corrente bancario, codice CAB, ABI e CIN;
- decreto del Giudice Tutelare che autorizzi il tutore degli eventuali Beneficiari minori o privi di capacità di agire, a riscuotere la somma dovuta, con esonero della Società da ogni responsabilità in ordine al pagamento; il decreto può essere consegnato anche in copia autenticata;
- il Contraente ha la possibilità di richiedere mediante una comunicazione scritta – entro tre mesi prima della scadenza contrattuale - l'eventuale scelta di opzione di conversione del capitale a scadenza in rendita o di differire la scadenza del Contratto;
- nel caso di scelta di conversione del capitale a scadenza in una delle forme previste di rendita annua vitalizia, ogni anno e per tutto il periodo di corresponsione della rendita, l'Assicurato dovrà sottoscrivere, presso il Soggetto Incaricato dove è stato stipulato il Contratto, la propria dichiarazione di esistenza in vita. Solo in caso di invio della richiesta di liquidazione a mezzo posta alla Società, sarà necessario che l'Assicurato invii ogni anno il proprio certificato di esistenza in vita.

IN CASO DI RICHIESTA DI RISCATTO/PRESTITO

- il Contraente dovrà compilare il Modulo di Richiesta di Liquidazione; in tal caso le dichiarazioni sottoscritte verranno direttamente autenticate dal Soggetto Incaricato. Solo nel caso in cui la richiesta venga inviata a mezzo posta, il Contraente dovrà inviare alla Società insieme alla richiesta anche la seguente documentazione:
 - * copia di un valido documento di identità;
 - * copia del codice fiscale;
 - * dichiarazione sottoscritta dal Contraente con l'indicazione del numero di conto corrente bancario, Istituto Bancario, codice CAB, ABI e CIN;
- l'Assicurato (se persona diversa dal Contraente) al momento della presentazione della richiesta, da parte del Contraente, dovrà sottoscrivere nel Modulo di Richiesta di Liquidazione la propria dichiarazione di esistenza in vita. Solo in caso di invio di tale richiesta a mezzo posta sarà necessario che il Contraente invii anche una copia di un valido documento di identità dell'Assicurato stesso.

La Società si riserva di chiedere, in tutti e i casi, ulteriore documentazione che si rendesse strettamente necessaria per definire la liquidazione dell'importo spettante.

Resta inteso che le spese relative all'acquisizione dei suddetti documenti gravano direttamente sugli aventi diritto.

Verificata la sussistenza dell'obbligo di pagamento, la Società provvede alla liquidazione dell'importo dovuto entro trenta giorni dalla data di ricevimento della documentazione suindicata.

Decorso il termine dei 30 giorni sono dovuti gli interessi di mora (tasso legale di interesse) a partire dal termine stesso, a favore del Contraente o di ciascuno dei Beneficiari designati.

ART. 23 DUPLICATO DELLA PROPOSTA-CERTIFICATO

In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione dell'esemplare della Proposta-Certificato, il Contraente o gli aventi diritto possono ottenere un duplicato a proprie spese e responsabilità.

ART. 24 IMPOSTE

Le imposte, presenti e future, dovute sugli atti dipendenti dal Contratto, sono a carico del Contraente o dei Beneficiari ed aventi diritto, secondo le Norme di Legge vigenti.

ART. 25 ARROTONDAMENTI

Tutti i valori in Euro riportati nel presente Contratto e nelle comunicazioni che la Società farà al Contraente, all'Assicurato ed ai Beneficiari saranno indicati con due decimali; quando necessario, l'arrotondamento della seconda cifra avverrà con il criterio commerciale, e cioè per difetto, se la terza cifra decimale è inferiore a 5, per eccesso, se è pari o superiore a 5.

ART. 26 FORO COMPETENTE

Foro competente è esclusivamente quello del luogo di residenza o domicilio elettivo del Contraente o delle persone fisiche che intendono far valere diritti derivanti dal Contratto.

CLAUSOLA DI RIVALUTAZIONE - (Tariffa C40S)

Il presente Contratto fa parte di una speciale categoria di Assicurazioni sulla Vita alle quali la Società riconoscerà una rivalutazione annua delle prestazioni assicurate in base alle Condizioni appresso indicate.

A tal fine la Società gestirà, secondo quanto previsto dal Regolamento della “Gestione Forme Individuali GE-FIN”, attività di importo non inferiore alle relative Riserve Matematiche.

A – MISURA DELLA RIVALUTAZIONE

La Società dichiara entro il 31 Marzo di ciascun anno il rendimento annuo da attribuire ai Contraenti, ottenuto moltiplicando il rendimento, di cui al punto 4) del Regolamento, per l'aliquota di partecipazione di volta in volta fissata, aliquota che comunque non deve risultare inferiore al 75%.

La misura annua di rivalutazione è uguale al rendimento attribuito (beneficio finanziario), diminuito del tasso tecnico del 2% già conteggiato nel calcolo della prestazione iniziale assicurata.

B – RIVALUTAZIONE DEL CAPITALE ASSICURATO

Ad ogni anniversario della data di decorrenza, il Contratto in pieno vigore viene rivalutato mediante aumento, a totale carico della Società, della Riserva Matematica costituitasi a tale epoca. Tale aumento viene determinato secondo la misura di rivalutazione fissata, a norma del punto A, entro il 31 Marzo che precede l'anniversario suddetto.

Il capitale rivalutato, fermo restando l'ammontare annuo del premio, sarà determinato sommando al capitale in vigore nel periodo annuale precedente:

- un importo ottenuto moltiplicando il capitale inizialmente assicurato per la misura della rivalutazione, ridotta nella proporzione in cui il numero degli anni trascorsi sta al numero degli anni di durata del differimento;
- un ulteriore importo ottenuto moltiplicando per la misura della rivalutazione la differenza tra il capitale in vigore nel periodo annuale precedente e quello inizialmente assicurato.

Gli aumenti del capitale assicurato verranno comunicati di volta in volta al Contraente.

CLAUSOLA DI RIVALUTAZIONE - (Tariffa C42S)

Il presente Contratto fa parte di una speciale categoria di Assicurazioni sulla Vita alle quali la Società riconoscerà una rivalutazione annua delle prestazioni assicurate in base alle Condizioni appresso indicate.

A tal fine la Società gestirà, secondo quanto previsto dal Regolamento della "Gestione Forme Individuali GEFIN", attività di importo non inferiore alle relative Riserve Matematiche.

A - MISURA DI RIVALUTAZIONE

La Società dichiara entro il 31 Marzo di ciascun anno il rendimento annuo da attribuire ai Contraenti ottenuto moltiplicando il rendimento, di cui al punto 4) del Regolamento, per l'aliquota di partecipazione di volta in volta fissata, aliquota che comunque non deve essere inferiore al 75%.

La misura annua di rivalutazione è uguale al rendimento attribuito (beneficio finanziario), diminuito del tasso tecnico del 2% già conteggiato nel calcolo della prestazione iniziale assicurata.

B - RIVALUTAZIONE DEL CAPITALE ASSICURATO

Ad ogni anniversario della data di decorrenza, il Contratto in pieno vigore viene rivalutato mediante aumento, a totale carico della Società, della Riserva Matematica costituitasi a tale epoca. Tale aumento viene determinato secondo la misura di rivalutazione fissata, a norma del punto A, entro il 31 Marzo che precede il suddetto anniversario.

Da tale anniversario il capitale assicurato ed il capitale liquidabile per il caso di morte durante il differimento, vengono aumentati nella stessa misura e quindi il Contratto stesso si considera come sottoscritto sin dall'origine per i nuovi importi assicurati. Segue, in particolare, che ciascuna rivalutazione viene applicata alle garanzie in essere, comprensive di quelle derivanti da eventuali precedenti rivalutazioni.

L'aumento del capitale assicurato verrà di volta in volta comunicato al Contraente.

C - RIVALUTAZIONE DEL PREMIO

A fronte della rivalutazione del capitale assicurato, il premio dovuto all'anniversario di cui al precedente punto B, determinato in base all'età ed alla durata del differimento fissate alla decorrenza del Contratto, viene aumentato nella stessa misura di rivalutazione del capitale di cui al punto A.

D - LIMITAZIONE O RIFIUTO DELLA RIVALUTAZIONE DEL PREMIO

Il Contraente ha facoltà, ad ogni anniversario della data di decorrenza del Contratto e con preavviso scritto di almeno 3 mesi, di chiedere che la rivalutazione del premio venga effettuata in misura inferiore a quella fissata al precedente punto A, oppure che non venga effettuata.

La limitazione o il rifiuto della rivalutazione del premio non pregiudica il diritto del Contraente di accettare successive rivalutazioni in misura completa o limitata. Nel caso in cui il Contraente si avvalga della facoltà di limitare la rivalutazione del premio in scadenza ad un anniversario della data di decorrenza del Contratto, il capitale assicurato nell'anno precedente viene rivalutato in base alla misura limitata di rivalutazione del premio.

Se peraltro, l'anniversario considerato cade dopo almeno 5 anni dalla data di decorrenza del Contratto, viene riconosciuta una ulteriore maggiorazione del capitale a titolo di rivalutazione uguale alla somma dei seguenti due importi:

- un primo importo che si ottiene moltiplicando il capitale iniziale riproporzionato come appresso definito, per la differenza fra la misura annua di rivalutazione, di cui al punto A, e quella limitata di rivalutazione del premio e riducendo il prodotto nel rapporto fra il numero di anni trascorsi dalla data di decorrenza del Contratto ed il numero degli anni di durata del pagamento dei premi;
- un secondo importo che si ottiene moltiplicando il capitale in vigore nel periodo annuale precedente diminuito del capitale iniziale riproporzionato, per la differenza fra la misura annua di rivalutazione, di cui al punto A, e quella limitata di rivalutazione del premio.

Per capitale iniziale riproporzionato si intende il prodotto del capitale inizialmente assicurato per il rapporto fra l'ammontare del premio annuo dovuto nell'ultimo anno che precede l'anniversario considerato ed il premio annuo dovuto nel primo anno di assicurazione.

Nel caso in cui il Contraente si avvalga della facoltà di rifiutare la rivalutazione del premio in scadenza ad un anniversario della data di decorrenza del Contratto che cade dopo almeno 5 anni da tale decorrenza, il capitale assicurato nell'anno precedente verrà rivalutato aggiungendo allo stesso:

- a) un importo ottenuto moltiplicando il capitale iniziale riproporzionato, come sopra definito, per la misura annua di rivalutazione, stabilita a norma del punto A, e riducendo il prodotto nel rapporto fra il numero degli anni trascorsi dalla data di decorrenza ed il numero degli anni di durata del periodo di pagamento dei premi;
- b) un ulteriore importo ottenuto moltiplicando la differenza fra il capitale assicurato nel periodo annuale precedente ed il capitale iniziale riproporzionato, come già definito, per la misura di rivalutazione di cui al punto A.

Qualora, infine, il Contraente si avvalga della facoltà di rifiutare la rivalutazione del premio ad un anniversario della decorrenza del Contratto anteriore al quinto, il capitale non verrà rivalutato.

1.2 CONTRATTO DI CAPITALIZZAZIONE CON RIVALUTAZIONE ANNUA DEL CAPITALE A PREMI RICORRENTI (TARIFFA C30S)

ART. 1 OBBLIGHI DELLA SOCIETÀ

Gli obblighi della Società risultano esclusivamente dalle presenti Condizioni dalla Proposta-Certificato, dalla Lettera Contrattuale di Conferma e dalle eventuali Appendici al Testo Contrattuale firmate dalla Società stessa.

Per tutto quanto non espressamente regolato dal Contratto, valgono le Norme di Legge.

ART. 2 PRESTAZIONI DEL CONTRATTO

Con il presente contratto la Società garantisce, alla scadenza contrattuale, la corresponsione ai Beneficiari designati, del cumulo dei capitali derivanti dal versamento da parte del Contraente, di premi di importo costante, dei quali il primo dovuto alla data di decorrenza del contratto e gli altri ai successivi anniversari dello stesso che precedono la scadenza del contratto stesso.

Il Contraente ha la facoltà di variare l'importo dei premi successivi al primo, nei limiti e con le modalità stabilite all'Art. 7 "FACOLTÀ DI VARIARE L'AMMONTARE DEI PREMI".

Il capitale assicurato viene rivalutato annualmente secondo quanto stabilito nella Clausola di Rivalutazione.

ART. 3 CONCLUSIONE E DECORRENZA DEL CONTRATTO

Il Contratto si considera concluso quando il Contraente – ha sottoscritto la Proposta-Certificato ed ha versato il primo premio ricorrente – o la prima rata di premio in caso di frazionamento del premio -.

Le prestazioni del Contratto decorrono dalle ore 24 della data di conclusione del Contratto.

Qualora la Proposta-Certificato preveda una data di decorrenza successiva, il Contratto decorrerà dalle ore 24 del giorno previsto. La Società invia al Contraente una Lettera Contrattuale di Conferma, nella quale viene indicata la data di decorrenza del Contratto come conferma dell'entrata in vigore del Contratto.

ART. 4 DURATA DEL CONTRATTO

La durata contrattuale è il periodo di tempo che intercorre fra la data di decorrenza e quella di scadenza del Contratto e nel quale sono operanti le Garanzie Assicurative. La scelta della durata deve essere valutata dal Contraente sulla base degli obiettivi che intende perseguire.

La durata minima del presente Contratto è di 5 anni.

ART. 5 DIRITTO DI RECESSO DEL CONTRAENTE

Il Contraente può recedere dal Contratto individuale entro trenta giorni dalla conclusione del Contratto.

La Società, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione relativa al recesso, rimborsa al Contraente il premio da questi corrisposto.

L'esercizio del diritto di recesso libera il Contraente e la Società da qualsiasi obbligazione futura deri-

vante dal Contratto dalle ore 24 del giorno di invio della comunicazione di recesso.

La comunicazione relativa al recesso, contenente gli elementi identificativi del Contratto, deve essere inviata dal Contraente a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno alla Società al seguente indirizzo:

COMMERCIAL UNION VITA S.p.A.

Viale Abruzzi, 94

20131 Milano

oppure per il tramite del Soggetto Incaricato.

ART. 6 PAGAMENTO DEL PREMIO

Il Contraente deve corrispondere il primo premio ricorrente o la prima rata di premio al momento della conclusione del Contratto.

I successivi premi ricorrenti o le successive rate di premio debbono essere pagate alle scadenze pattuite, contro quietanze emesse dalla Società, presso il proprio domicilio o presso quello del Soggetto Incaricato.

ART. 7 FACOLTÀ DI VARIARE L'AMMONTARE DEI PREMI

Il Contraente può chiedere di aumentare o diminuire l'ammontare di ciascuna annualità di premio successiva alla prima a condizione, nel caso di aumento, di non superare l'importo che si otterrebbe capitalizzando la prima annualità di premio, per il periodo di tempo trascorso dalla decorrenza del contratto, ai tassi di rendimento attribuiti al contratto nei singoli anni di tale periodo secondo la Clausola di Rivalutazione. Nel caso di diminuzione, l'ammontare dell'annualità di premio non può risultare inferiore all'importo minimo pari a Euro 1.239,50.

La richiesta scritta di variazione deve pervenire alla Società almeno 60 giorni prima dell'anniversario di scadenza dell'annualità di premio da variare.

ART. 8 DETERMINAZIONE DEL CAPITALE

Il capitale complessivamente assicurato alla scadenza contrattuale è pari al cumulo dei capitali garantiti a fronte dei singoli premi versati.

Il capitale assicurato a fronte di ciascuna annualità di premio, si ottiene rivalutando l'annualità stessa quale premio unico del Contratto di Capitalizzazione a premio ricorrente. Ai fini di cui innanzi, il periodo di riferimento è quello che intercorre tra la data di scadenza dell'annualità di premio e la scadenza contrattuale.

Qualora nel corso della durata contrattuale intervenissero modifiche alle condizioni tariffarie in vigore, approvate dal competente Ministero, le nuove condizioni verranno applicate alle annualità di premio successive all'entrata in vigore delle modifiche.

ART. 9 RIVALUTAZIONE ANNUALE DEL CAPITALE

Ad ogni anniversario della data di decorrenza del Contratto, il capitale complessivamente assicurato verrà ri-

valutato nella misura e secondo le modalità contenute nella Clausola di Rivalutazione.

La rivalutazione del capitale viene effettuata con le stesse modalità anche alla scadenza del contratto.

ART. 10 MANCATO PAGAMENTO DEL PREMIO: RISOLUZIONE E RIDUZIONE

Trascorsi 30 giorni dalla scadenza della prima rata di premio non pagata, il Contratto, purché sia stata interamente corrisposta la prima annualità di premio, rimane in vigore, libero da ulteriori premi, per un capitale ridotto.

Qualora invece il mancato pagamento del premio riguardi una sola rata della prima annualità di premio, il Contratto si risolve e le rate di premio pagate restano acquisite dalla Società.

A giustificazione del mancato pagamento del premio, il Contraente non può, in nessun caso, opporre che la Società non gli abbia inviato avvisi di scadenza né provveduto all'incasso a domicilio.

Qualora l'ammontare complessivo dei premi versati dalla decorrenza del contratto risulti non inferiore a 2.582,28 Euro, il capitale ridotto è uguale al capitale garantito a fronte delle annualità di premio interamente versate, maggiorato, se del caso, di una quota di capitale derivante dall'ultima annualità di premio non interamente corrisposta, proporzionale alle rate di quest'ultima che risultano versate.

Qualora invece il suddetto ammontare dei premi risulti inferiore a 2.582,28 Euro, il capitale ridotto è uguale al 95% del capitale sopra definito.

Il capitale ridotto viene rivalutato, ad ogni anniversario della data di decorrenza del contratto, nella misura prevista al punto A della Clausola di Rivalutazione.

Una volta ridotto il Contratto non è più possibile riprendere il pagamento dei premi.

ART. 11 RIATTIVAZIONE

Entro sei mesi dalla scadenza della prima rata di premio non pagata, il Contraente ha comunque diritto di riattivare il Contratto pagando le rate di premio arretrate aumentate degli interessi calcolati sulla base del saggio annuo di riattivazione, nonché in base al periodo intercorso tra la data di scadenza delle rate stesse e quella di riattivazione.

Per saggio annuo di riattivazione si intende il beneficio finanziario applicato, a norma della Clausola di Rivalutazione, all'inizio dell'anno assicurativo al quale ciascuna rata arretrata si riferisce, con il minimo del saggio legale di interesse.

La riattivazione del contratto ripristina il capitale garantito al valore che si sarebbe ottenuto qualora non si fosse verificata l'interruzione del pagamento dei premi.

ART. 12 RISCATTO

Il Contraente, a condizione che sia trascorso almeno un anno dalla data di decorrenza contrattuale e sia stata interamente corrisposta la prima annualità di premio, può,

mediante dichiarazione scritta, risolvere anticipatamente il Contratto e chiedere il versamento del relativo valore di riscatto.

Il valore di riscatto è uguale all'importo del capitale ridotto, determinato secondo le modalità di cui al precedente Art. 10 "MANCATO PAGAMENTO DEL PREMIO: RISOLUZIONE E RIDUZIONE", ulteriormente rivalutato per i mesi decorsi fino alla data della richiesta e scontato al tasso del 2% annuo composto per il periodo che intercorre tra la data della richiesta e la scadenza contrattuale.

Come misura di rivalutazione del capitale fino alla data della richiesta, verrà adottata quella ultima fissata dalla Società a norma del punto A della Clausola di Rivalutazione.

Qualora la richiesta di riscatto avvenga a seguito del decesso del Contraente, il riscatto è ammesso anche nel primo anno ed il relativo valore si determina, in ogni caso, senza applicare la penalizzazione del 5% prevista al terzo comma del precedente Art. 10 "MANCATO PAGAMENTO DEL PREMIO: RISOLUZIONE E RIDUZIONE".

ART. 13 PRESTITI

Il Contraente può ottenere prestiti dalla Società, nei limiti del valore di riscatto maturato.

La condizione necessaria che permette la concessione dei prestiti da parte della Società è che il Contratto sia in regola con il pagamento dei premi.

La Società indica, nell'atto di concessione, condizioni e tasso di interesse.

ART. 14 DECESSO DEL CONTRAENTE (solo se il Contraente è persona fisica)

In caso di decesso del Contraente - fatta salva l'avvenuta designazione del subentrante, da parte del Contraente stesso nella Proposta-Certificato o nei modi previsti dalla Legge - uno fra gli aventi diritto, con annessa rinuncia degli altri, subentra nella contraenza, negli stessi diritti-obblighi del Contraente deceduto, con piena facoltà di disporre del contratto medesimo, in particolare ove ne ricorrano i presupposti, di esercitare il diritto di riscatto secondo quanto previsto al precedente Art. 12 "RISCATTO", oppure proseguire nel contratto stesso fino alla sua naturale scadenza. Avranno facoltà, altresì, di variare il nominativo dei Beneficiari originari.

Colui che subentra nella contraenza dovrà compilare il Modulo di Cambio Contraenza fornito dalla Società accompagnato dalla seguente documentazione:

- Certificato di morte del Contraente rilasciato dall'Ufficio di Stato Civile in carta semplice;
- se il Contraente NON ha lasciato testamento: **atto di notorietà** ovvero **dichiarazione autenticata sostitutiva dell'atto notorio**, in cui risulti che egli non ha lasciato testamento e nel quale siano indicati i suoi eredi legittimi, la loro data di nascita e capacità di agire, il loro grado di parentela con il Con-

traente (con la specifica indicazione che tali eredi legittimi sono gli unici, e non vi sono altri soggetti che rivestono tale ruolo);

- se il Contraente HA lasciato testamento: copia autenticata del testamento e/o verbale di pubblicazione dello stesso ed **atto di notorietà** ovvero **dichiarazione autenticata sostitutiva dell'atto notorio** in cui risulti che il testamento in questione è l'ultimo da ritenersi valido e non impugnato nel quale sono indicati i suoi eredi legittimi, la loro data di nascita e capacità di agire, il loro grado di parentela con il Contraente (con la specifica indicazione che tali eredi legittimi sono gli unici, e non vi sono altri soggetti che rivestono tale ruolo).

Nel caso in cui il Contraente subentrante voglia esercitare il diritto di riscatto dovrà fornire i documenti indicati al successivo Art. 19 "PAGAMENTI DELLA SOCIETÀ" oltre ai sopraindicati documenti.

L'importo da liquidare verrà determinato con le stesse modalità previste per il riscatto.

ART. 15 FACOLTÀ DI DIFFERIMENTO AUTOMATICO DI SCADENZA DEL CONTRATTO

Il Contraente ha la facoltà di chiedere alla Società che la scadenza del Contratto venga differita automaticamente di anno in anno, con il massimo pari alla durata originaria del Contratto, con conseguente differimento della riscossione del capitale garantito.

La richiesta di differire la scadenza del Contratto, deve pervenire alla Società entro tre mesi prima della scadenza del Contratto stesso.

Ad ogni anniversario della decorrenza del Contratto, il capitale garantito, comprensivo delle anzidette maggiorazioni attribuite a norma del comma precedente, viene rivalutato nella misura e secondo le modalità contenute nella Clausola di Rivalutazione.

In qualsiasi momento, il Contraente può interrompere il differimento e richiedere la corresponsione del capitale garantito comprensivo delle anzidette rivalutazioni. Qualora la richiesta di interruzione del differimento non coincida con un anniversario della data di decorrenza del Contratto, il capitale garantito verrà ulteriormente rivalutato, per i mesi trascorsi tra l'ultimo anniversario della data di decorrenza del contratto e la data di richiesta di interruzione del differimento, nella misura e secondo le modalità previste dalla Clausola di Rivalutazione.

Trascorsa una durata pari alla durata originaria del Contratto questo non potrà essere ulteriormente differita ed il capitale rivalutato al momento verrà di conseguenza liquidato.

ART. 16 OPZIONI DI CONVERSIONE DEL CAPITALE IN RENDITA

Su richiesta del Contraente, da effettuarsi entro tre mesi prima della scadenza contrattuale, il capitale complessivamente garantito a fronte dei premi versati fino

alla scadenza stessa, può essere convertito in una delle seguenti forme di rendita:

- a) in una rendita annua vitalizia rivalutabile, pagabile finché il Contraente è in vita;
- b) in una rendita annua vitalizia rivalutabile, di minore importo, pagabile in modo certo per i primi 5 o 10 anni e successivamente pagabile finché il Contraente è in vita;
- c) in una rendita annua vitalizia rivalutabile, di minore importo, da corrispondere al Contraente finché è in vita reversibile totalmente o parzialmente a favore del sopravvivente designato.

Le condizioni, i coefficienti per la determinazione della rendita annua vitalizia di opzione e le modalità per la sua rivalutazione annuale sono quelli che risulteranno in vigore all'epoca della conversione del capitale in rendita.

La rendita annua vitalizia di opzione non potrà essere riscattata durante il periodo del suo godimento.

ART. 17 BENEFICIARI

La designazione dei Beneficiari fatta dal Contraente e riportata nella Proposta-Certificato può essere in qualsiasi momento modificata con richiesta del Contraente alla Società, tramite apposita comunicazione da presentare al Soggetto Incaricato oppure mediante disposizione testamentaria nei termini previsti dal Codice Civile.

La designazione beneficiaria non può essere modificata nei seguenti casi:

- dopo che il Contraente e i Beneficiari abbiano dichiarato per iscritto alla Società rispettivamente la rinuncia al potere di revoca e l'accettazione del beneficio;
- dopo che, alla scadenza del contratto, i Beneficiari abbiano comunicato per iscritto alla Società di voler profittare del beneficio.

ART. 18 CESSIONE, PEGNO E VINCOLO

Il Contraente può cedere ad altri il Contratto, così come può costituirlo in pegno a favore di un terzo o comunque vincolare le somme assicurate.

Tali atti diventano efficaci solo quando la Società, dietro comunicazione scritta del Contraente inviata tramite il Soggetto Incaricato o mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, ne abbia fatto annotazione su apposita Appendice al Contratto.

Nel caso di vincolo, l'operazione di liquidazione e di variazione contrattuale richiedono l'assenso scritto del vincolatario.

Nel caso di pegno, l'operazione di liquidazione e di variazione contrattuale, devono essere richieste dal creditore pignoratizio che si sostituisce in tutto e per tutto al Contraente cedente.

ART. 19 PAGAMENTI DELLA SOCIETÀ

Per le modalità di liquidazione in caso di liquidazione a scadenza, riscatto/prestiti si rimanda all'Art. 22 "PA-

GAMENTI DELLA SOCIETÀ” delle Condizioni Contrattuali dell’Assicurazione in forma di Capitale Differito.

ART. 20 DUPLICATO DELLA PROPOSTA-CERTIFICATO

In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione dell’esemplare della Proposta-Certificato, il Contraente o gli aventi diritto possono ottenere un duplicato a proprie spese e responsabilità.

ART. 21 IMPOSTE

Le imposte, presenti e future, dovute sugli atti dipendenti dal Contratto, sono a carico del Contraente o dei Beneficiari ed aventi diritto, secondo le Norme di Legge vigenti.

ART. 22 ARROTONDAMENTI

Tutti i valori in Euro riportati nel presente Contratto e nelle comunicazioni che la Società farà al Contraente, ed ai Beneficiari saranno indicati con due decimali; quando necessario, l’arrotondamento della seconda cifra avverrà con il criterio commerciale, e cioè per difetto, se la terza cifra decimale è inferiore a 5, per eccesso, se è pari o superiore a 5.

ART. 23 FORO COMPETENTE

Foro competente è esclusivamente quello del luogo di residenza o domicilio elettivo del Contraente o delle persone fisiche che intendono far valere diritti derivanti dal Contratto.

CLAUSOLA DI RIVALUTAZIONE

Il presente Contratto fa parte di una speciale categoria di Contratti di Capitalizzazione ai quali la Società riconoscerà una rivalutazione annua del capitale garantito in base alle Condizioni di seguito indicate.

A tal fine la Società gestirà, secondo quanto previsto dal Regolamento della “Gestione Forme Individuali GE-FIN”, attività di importo non inferiore alle relative Riserve Matematiche.

A – MISURA DELLA RIVALUTAZIONE

La Società dichiara entro il 31 Marzo di ciascun anno il rendimento annuo da attribuire al Contraente ottenuto moltiplicando il rendimento, di cui al punto 4) del Regolamento, per l’aliquota di partecipazione, di volta in volta fissata, aliquota che comunque non deve essere inferiore al 75%.

La misura annua di rivalutazione da applicare ad ogni anniversario della data di decorrenza del contratto, e fino alla scadenza originaria, si ottiene scontando, per il periodo di un anno al tasso tecnico del 2% la differenza fra il rendimento attribuito ed il suddetto tasso tecnico già conteggiato nel calcolo della prestazione iniziale assicurata.

Durante il differimento automatico la misura annua di rivalutazione viene applicata nella stessa misura e con le stesse modalità sopra indicate. In ogni caso, durante questo periodo, la Società garantisce un beneficio finanziario minimo nel rispetto dei vincoli imposti dall’Autorità di Controllo all’epoca della richiesta di differimento, in materia di tassi massimi di interesse applicabili sui Contratti di Capitalizzazione.

B – RIVALUTAZIONE DEL CAPITALE GARANTITO

Ad ogni anniversario della data di decorrenza, il Contratto in pieno vigore viene rivalutato mediante aumento, a totale carico della Società, della Riserva Matematica costituitasi a tale epoca. Tale aumento viene determinato secondo la misura di rivalutazione fissata, a norma del punto A, entro il 31 Marzo che precede il suddetto anniversario.

Da tale anniversario il capitale garantito viene aumentato nella stessa misura e quindi il Contratto stesso si considera come sottoscritto sin dall’origine per il nuovo capitale garantito. Segue, in particolare, che ciascuna rivalutazione viene applicata al capitale, comprensivo degli aumenti derivanti da eventuali precedenti rivalutazioni.

L’aumento del capitale garantito verrà di volta in volta comunicato al Contraente.

2 REGOLAMENTO DELLA GESTIONE FORME INDIVIDUALI “GEFIN”

1) Viene attuata una speciale forma di gestione degli investimenti, separata da quella delle altre attività della Commercial Union Vita S.p.A. che viene contraddistinta con il nome GESTIONE FORME INDIVIDUALI ed indicata nel seguito con la sigla GEFIN.

Il valore delle attività gestite non sarà inferiore all'importo delle Riserve Matematiche costituite per le assicurazioni che prevedono una Clausola di Rivalutazione legata al rendimento del Fondo GEFIN. La gestione del GEFIN è conforme alle norme stabilite dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo con la circolare N. 71 del 26/3/'87 e si atterrà ad eventuali successive disposizioni.

2) La gestione del GEFIN è annualmente sottoposta a verifica contabile da parte di una Società di Revisione iscritta all'albo di cui al Decreto Legislativo del 24/02/1998 nr. 58 art. 161, che attesta la correttezza della gestione ed i risultati conseguiti, la quale attesta la rispondenza del GEFIN al presente Regolamento.

In particolare sono verificati la corretta valutazione delle attività attribuite al GEFIN, il rendimento annuo del GEFIN, quale descritto al punto 3) che segue e la adeguatezza dell'ammontare delle attività a fronte degli impegni assunti dalla Società sulle base delle Riserve Matematiche.

3) Il rendimento annuo del GEFIN per l'esercizio relativo alla verifica contabile si ottiene rapportando il

risultato finanziario del GEFIN di competenza di quell'esercizio, al valore medio del GEFIN stesso. Per risultato finanziario del GEFIN si devono intendere i proventi finanziari di competenza dell'esercizio - compresi gli utili e le perdite di realizzo per la quota di competenza del GEFIN - al lordo delle ritenute di acconto fiscali ed al netto delle spese specifiche degli investimenti.

Gli utili e le perdite di realizzo vengono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nel GEFIN e cioè al prezzo di acquisto per i beni di nuova acquisizione ed al valore di mercato all'atto di iscrizione nel GEFIN per i beni già di proprietà della Società.

Per valore medio del GEFIN si intende la somma della giacenza media annua dei depositi in numerario presso gli Istituti di Credito, della consistenza media annua degli investimenti in titoli e della consistenza media annua di ogni altra attività del GEFIN.

La consistenza media annua dei titoli e delle altre attività viene determinata in base al valore di iscrizione nel GEFIN.

Ai fini della determinazione del rendimento annuo del GEFIN, l'esercizio relativo alla verifica contabile decorre dal 1° gennaio fino al 31 dicembre dell'anno medesimo.

4) La Società si riserva di apportare al punto 3) di cui sopra, quelle modifiche che si ritenessero necessarie a seguito di cambiamenti dell'attuale legislazione fiscale.



Commercial Union Vita S.p.A.

Viale Abruzzi, 94 - 20131 Milano - Tel. 02.2775.1 - Fax 02.2775.204

Capitale Sociale Euro 263.046.954,72 (i.v.) - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato n. 18240 del 28/07/1989 (Gazzetta Ufficiale n. 186 del 10/08/1989) - R.E.A. di Milano n. 1284961 - Codice Fiscale, iscrizione al Registro delle Imprese di Milano e Partita IVA n. 09269930153
La Società ha sede legale e sociale in Italia - Viale Abruzzi, 94 - 20131 Milano

COMPAGNIA DEL GRUPPO

